



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.3.2018
COM(2018) 252 final

2018/0061 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario
dei visti (codice dei visti)**

{SWD(2018) 77 final} - {SWD(2018) 78 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il codice dei visti è un elemento centrale della politica comune dei visti: stabilisce procedure e condizioni armonizzate per il trattamento delle domande di visto e per il rilascio dei visti. È entrato in vigore il 5 aprile 2010, con gli obiettivi generali di facilitare i viaggi legittimi e combattere l'immigrazione irregolare, accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, rafforzare le garanzie procedurali e aumentare la parità di trattamento dei richiedenti il visto.

Il codice dei visti ha imposto l'obbligo alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua applicazione due anni dopo che tutte le sue disposizioni sono diventate applicabili. La valutazione è stata presentata in una relazione¹, accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione², il 1° aprile 2014. Sulla base di tale valutazione, alla stessa data, la Commissione ha adottato una proposta³ di rifusione del codice dei visti, destinata a favorire i viaggi nell'UE tramite facilitazioni della politica dei visti (contribuendo così al turismo, al commercio, alla crescita e all'occupazione nell'UE) e ad armonizzare l'attuazione delle norme comuni. Tuttavia, a causa di posizioni divergenti del Parlamento europeo e del Consiglio, i negoziati non sono progrediti. Nel frattempo, l'aggravarsi delle sfide in materia di sicurezza e migrazione ha mostrato chiaramente come l'approccio seguito nel 2014 non sia più adeguato alla realtà. Questi fattori hanno indotto la Commissione ad annunciare il ritiro della proposta di rifusione nel suo programma di lavoro per il 2018⁴. Il ritiro formale avverrà nell'aprile 2018.

Se da un lato gli obiettivi relativi alla migrazione e alla sicurezza sono divenuti sempre più importanti, dall'altro non va dimenticato che la grande maggioranza dei richiedenti il visto non pone all'UE alcun rischio in materia di sicurezza e/o di migrazione e anzi porta all'Unione notevoli vantaggi. La presente proposta mira pertanto a razionalizzare e migliorare gli aspetti operativi della procedura di rilascio del visto, tenendo conto degli esiti dei negoziati sulla proposta di rifusione del codice dei visti. Sono stati aggiunti nuovi elementi che la Commissione aveva presentato nella comunicazione del settembre 2017 *sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione*⁵ e nelle relative consultazioni, quali la necessità di risorse finanziarie sufficienti per sostenere gli Stati membri nel trattamento delle domande di visto, norme chiare sul rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità e l'influenza che la politica dei visti può esercitare sulla politica di riammissione dell'UE.

La proposta della Commissione di riforma del quadro giuridico del sistema di informazione visti (da presentare nella primavera del 2018) rafforzerà ulteriormente la sicurezza e l'efficacia della procedura di rilascio del visto, in particolare tenendo conto degli sviluppi tecnologici e sfruttandoli a vantaggio delle autorità degli Stati membri e dei richiedenti in buona fede, colmando le carenze di informazioni in alcuni settori, potenziando i controlli sulle persone, migliorando la qualità della procedura e accelerandone i risultati.

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Una politica in materia di visti più intelligente per la crescita economica", COM(2014) 165 final.

² Valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), SWD(2014)101 final.

³ COM(2014) 164 final.

⁴ COM(2017) 650 final del 24.10.2017, allegato IV.

⁵ COM(2017) 558 final.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La politica comune dei visti è un insieme di norme armonizzate che disciplinano:

- gli elenchi comuni dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per recarsi nell'UE e di quelli che sono esenti da tale obbligo⁶;
- il codice dei visti, che stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;
- il modello uniforme del visto adesivo⁷; e
- il VIS⁸, nel quale sono registrate tutte le domande di visto e le decisioni degli Stati membri, compresi i dati personali, le fotografie e le impronte digitali dei richiedenti.

Pur aggiungendo nuovi elementi, le modifiche proposte non trasformano radicalmente il codice dei visti, che pertanto rimane fedele ai principi vigenti per il trattamento delle domande di visto.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le modifiche proposte, pur mantenendo la sicurezza alle frontiere esterne e garantendo il buon funzionamento dello spazio Schengen, facilitano gli spostamenti dei viaggiatori in regola e semplificano il quadro giuridico nell'interesse degli Stati membri, ad esempio introducendo norme più flessibili sulla cooperazione consolare. La politica comune dei visti dovrebbe continuare a contribuire alla crescita ma essere al contempo coerente con altre politiche dell'UE in materia di relazioni esterne, commercio, istruzione, cultura e turismo.

Negli ultimi anni, tuttavia, il mutare della situazione migratoria e l'aggravarsi delle minacce per la sicurezza hanno spostato il dibattito politico sullo spazio Schengen, in generale, e sulla politica dei visti, in particolare, verso una rivalutazione dell'equilibrio tra preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza, considerazioni economiche e relazioni esterne in generale. Da quando è stata pubblicata la valutazione del 2014, gli obiettivi del codice dei visti di prevenire la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza hanno assunto maggiore rilievo. Il cambiamento del contesto politico ha messo in risalto il valore della politica dei visti come strumento per conseguire progressi nelle relazioni con i paesi terzi, già dimostrato dall'esperienza maturata con la liberalizzazione dei visti.

L'UE è stata quindi esortata a usare più efficacemente la politica dei visti nella sua cooperazione con i paesi terzi, specialmente nel settore della gestione della migrazione. Il Consiglio europeo del giugno 2017 ha invitato a riesaminare la politica in materia di visti nei confronti dei paesi terzi, ove necessario. Ciò consentirebbe di conseguire validi progressi nella politica di rimpatrio e di riammissione, tenendo conto nel contempo delle relazioni complessive dell'Unione con i paesi terzi interessati. Poiché il codice dei visti non era stato concepito come strumento di pressione nei confronti dei singoli paesi terzi, ma piuttosto come mezzo per uniformare le procedure e le condizioni di rilascio dei visti, non è completamente adatto al nuovo contesto politico. La Commissione ha riconosciuto questa nuova realtà nella comunicazione *sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione* del settembre 2017, nella quale sostiene che “alcune norme sul rilascio dei visti (ad esempio quelle riguardanti i

⁶ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

visti con un lungo periodo di validità e i diritti per i visti) andrebbero riviste per garantire che possano svolgere un ruolo nella politica di riammissione”. Nella valutazione d’impatto allegata alla presente proposta sono esaminate opzioni dettagliate relative all’attuazione della normativa⁹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)¹⁰, che si basava sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE conferisce all’Unione la competenza a sviluppare misure concernenti “la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata”.

La presente proposta si situa nei limiti posti da tale disposizione. L’obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente e migliorare le norme del codice dei visti per quanto riguarda le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, poiché solo l’Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice dei visti).

• Proporzionalità

L’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo e di essere attuata il più efficacemente possibile.

Il codice dei visti è stato istituito, nel 2009, sotto forma di un regolamento perché occorreva garantirne l’applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri che applicano l’*acquis* di Schengen. L’iniziativa proposta costituisce una modifica di un regolamento esistente e deve pertanto assumere anch’essa la forma di un regolamento.

Per quanto riguarda il contenuto, la presente iniziativa prevede miglioramenti del regolamento vigente sulla base degli obiettivi strategici stabiliti nella proposta di rifusione del 2014. La proporzionalità dei tre nuovi aspetti che sono stati aggiunti è esaminata nella valutazione d’impatto allegata alla presente proposta¹¹; in sintesi:

- il proposto aumento dei diritti di visto è proporzionato in quanto corrisponde a quello che sarebbe stato l’aumento di tali diritti dal 2006 (quando è stato stabilito l’importo attuale) sulla base del tasso d’inflazione generale a livello dell’UE;

⁹ SWD(2018) 77; sintesi: SWD(2018) 78.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

¹¹ Punti 7.1, 7.2 e 7.3.

- il proposto sistema “a cascata” per il visto per ingressi multipli secondo un regime standard a livello di Unione è proporzionato in quanto corrisponde in larga misura alla prassi attuale in una serie di Stati membri e può essere adattato alle varie situazioni locali in senso più favorevole o più restrittivo; e
- le misure proposte per migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei migranti irregolari sono proporzionate, in quanto l’attuazione del meccanismo generale dev’essere adattata secondo un approccio mirato, flessibile e graduale. Tali misure non influenzano la possibilità che il richiedente ottenga un visto, ma prevedono alcune facilitazioni nella procedura di rilascio o per quanto riguarda l’importo dei diritti per i visti.

- **Scelta dell’atto giuridico**

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). Pertanto solo un regolamento può essere scelto come strumento giuridico.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La consultazione dei portatori di interessi è trattata nella valutazione d’impatto¹² che accompagna la presente proposta.

- **Valutazione d’impatto**

La presente proposta si basa su una valutazione d’impatto che si concentra sulle tre principali categorie di problemi affrontate. Altri elementi connessi alla facilitazione delle procedure di rilascio del visto, o al chiarimento e alla semplificazione delle disposizioni vigenti, sono stati ripresi dalla proposta di rifusione del 2014¹³. La maggior parte di essi riguarda questioni procedurali che non lasciano molto adito a valutare diverse opzioni e che pertanto non sono state esaminate dettagliatamente nella valutazione d’impatto.

Sulla base dei dati disponibili e degli esiti di una consultazione dei portatori di interessi e di una consultazione pubblica aperta, è stato valutato l’impatto delle opzioni esposte qui di seguito.

Categoria di problemi 1: Insufficienti finanziarie per il trattamento delle domande di visto

- opzione 1A: status quo: mantenimento dell’importo dei diritti di visto comuni a 60 EUR;
- opzione 1 B: diritti di visto nazionali basati sulle spese amministrative;
- opzione 1C: aumento dell’importo dei diritti di visto comuni, con varie sotto-opzioni: 80 EUR, 100 EUR, 120 EUR o una combinazione di 80 EUR per i visti di durata non superiore a sei mesi e 120 EUR per visti per ingressi multipli di durata compresa tra uno e cinque anni.

L’opzione preferita è un aumento moderato dei diritti di visto comuni a 80 EUR. Non si tratta dell’opzione più efficace, poiché un livello più elevato produrrebbe ovviamente maggiori risorse finanziarie. Tuttavia, permetterà un netto aumento delle entrate degli Stati membri

¹² SWD(2018) 77.

¹³ SWD(2014) 67 e SWD 68.

(+26%) e pertanto favorirà l'integrità del trattamento delle domande di visto e la sicurezza dello spazio Schengen. D'altra parte, un aumento moderato (di 20 EUR) non costituirà un deterrente per la stragrande maggioranza dei richiedenti il visto, per i quali non rappresenterà un fattore decisivo in confronto ai prezzi dei biglietti aerei per l'Europa e ad altre spese richieste dal viaggio. L'incidenza negativa sulle scelte relative ai viaggi e quindi sul settore del turismo e dei viaggi dell'UE sarà minima. In confronto ai diritti riscossi in altre parti del mondo, quelli dell'UE rimarranno relativamente bassi e quindi competitivi.

Categoria di problemi 2: ripetute procedure di rilascio del visto per i viaggiatori abituali

- opzione 2 A: status quo: Stati membri decidono il metodo da applicare al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità;
- opzione 2 B: migliore pratica raccomandata;
- opzione 2C: visto per ingressi multipli comune con sistema a cascata, con varie sotto-opzioni (sistema a cascata per il visto per ingressi multipli generale, sistema a cascata per il visto per ingressi multipli generale e nazionale, sistema a cascata per il visto per ingressi multipli nazionale);
- opzione 2D: visto per ingressi multipli standard con validità di due o cinque anni.

L'opzione preferita è un unico visto per ingressi multipli a cascata a livello di Unione, con la possibilità di adeguare il sistema "a cascata" a ogni singolo paese. Anche se non si tratta dell'opzione più efficace (rispetto a opzioni che prevedono un visto per ingressi multipli a lunga validità come visto standard da rilasciare), permetterà di conseguire in larga misura l'obiettivo di aumentare il numero di visti per ingressi multipli a lunga validità rilasciati. Combina inoltre una norma minima applicabile a tutti i paesi terzi con la possibilità di soluzioni più favorevoli per determinati paesi terzi, adattate alle circostanze locali e al rischio migratorio. Riducendo il numero di procedure per il rilascio dei visti a viaggiatori frequenti, comporterà dei risparmi sia per gli Stati membri che per i richiedenti. Al contempo permetterà ai titolari di visti per ingressi multipli di spostarsi senza dover programmare il viaggio in anticipo e quindi renderà più competitivo il settore turistico dell'UE.

Categoria di problemi 3: Livelli insufficienti di rimpatrio dei migranti irregolari in alcuni paesi di origine

- opzione 3 A: status quo: approccio "toolbox" del Consiglio (meccanismo coordinato dal Consiglio per applicare ai paesi terzi che non cooperano in materia di riammissione misure connesse alla procedura di rilascio del visto, entro i limiti del quadro giuridico vigente);
- opzione 3 B: incentivi positivi nella politica dei visti;
- opzione 3C: incentivi negativi nella politica dei visti, con varie sotto-opzioni (approccio massimo che si applica a tutti i passaporti fin dall'inizio o approccio mirato in due fasi: dapprima i passaporti diplomatici e di servizio, poi i passaporti ordinari).

L'opzione preferita è quella degli incentivi negativi mirati. Probabilmente l'applicazione di misure negative nel settore dei visti costituirebbe l'approccio più efficace per indurre i governi dei paesi terzi a cooperare con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, anche se potrebbe essere necessario combinarle con misure in altri settori perché conseguano l'obiettivo. Al contempo, l'approccio flessibile che si applica dapprima ai funzionari governativi del paese interessato e poi all'intera popolazione è il più appropriato e

proporzionato e comporterà le conseguenze meno negative per i viaggi, per i settori economici e per la posizione e la reputazione dell'UE.

Nella proposta l'approccio mirato è mantenuto ma, piuttosto che stabilire un approccio in due fasi, il testo dell'atto giuridico consente una certa flessibilità nell'applicazione pratica delle misure.

- **Diritti fondamentali**

Le modifiche proposte rispettano i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Poiché il codice dei visti non ha subito modifiche sostanziali da quando è stata pubblicata la valutazione del 2014, le conclusioni di quest'ultima rimangono complessivamente valide. Si veda anche l'allegato 4 della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

Le modifiche proposte riguardano il codice dei visti, la cui attuazione è valutata anche mediante il meccanismo di valutazione di Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio¹⁴, fatto salvo il ruolo della Commissione in veste di custode dei trattati (articolo 17, paragrafo 1, del TUE).

- **Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi**

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Poiché la base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del TFUE, si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, e nel protocollo Schengen. La proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi di associazione Schengen in relazione a Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Analogamente, devono essere prese in considerazione le conseguenze per i vari atti di adesione. La specifica situazione di ciascuno degli Stati interessati è descritta nei considerando da 18 a 26 della presente proposta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1 – Obiettivo e ambito d'applicazione

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- Al paragrafo 1 si applica una modifica orizzontale: in tutto il testo il riferimento al “transito” come finalità del viaggio è stato eliminato perché viene abbandonata la distinzione artificiale fra transito e soggiorno, in quanto il transito implica un soggiorno (e lo specifico visto di transito è stato abolito nel codice dei visti, adottato nel 2009).

Articolo 2 - Definizioni

- Punto 2, lettera a): si veda la spiegazione relativa all’articolo 1, paragrafo 1.
- Punto 7: è aggiunto un riferimento alla base giuridica pertinente (decisione n. 1105/2011/UE).
- Il punto 11 è soppresso in quanto superfluo, poiché la nozione di “intermediari commerciali” è descritta all’articolo 45.
- Punto 12: è aggiunta la definizione di “marittimo”, al fine di garantire che tutto il personale che lavora a bordo di una nave possa beneficiare delle varie agevolazioni procedurali.

Articolo 3 - Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

- Paragrafo 5, lettere b) e c): è aggiunto un riferimento ai territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 4 - Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

- Paragrafo 2: è aggiunto un riferimento al nuovo articolo 36 bis che permette il rilascio dei visti alle frontiere esterne nell’ambito di un regime specifico.

Articolo 5 - Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito

- Il paragrafo 1, lettera b), è modificato in modo da mantenere un solo criterio oggettivo, ossia la durata del soggiorno, ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda nel caso in cui il viaggio previsto comprenda più di una destinazione. Lo scopo è aumentare la chiarezza per i richiedenti il visto ed evitare disaccordi tra gli Stati membri in merito alla competenza.
- Inoltre è specificata la competenza per i casi in cui una persona deve compiere in un breve periodo di tempo più viaggi non collegati tra loro in diversi Stati membri, e chiedere un visto per ciascun viaggio non solo sarebbe impossibile a causa dei tempi ristretti, ma costituirebbe anche un onere eccessivo.

Articolo 8 — Accordi di rappresentanza

- L’attuale paragrafo 2 è soppresso per far sì che lo Stato membro rappresentante acquisti la piena competenza per il trattamento delle domande di visto per conto dello Stato membro rappresentato, il che da un lato semplificherà il trattamento delle domande di visto nell’ambito di accordi di rappresentanza, dall’altro è conforme al principio della fiducia reciproca su cui si basa l’acquis di Schengen.

- Il paragrafo 3 disciplina la raccolta e la trasmissione dei fascicoli e dei dati tra gli Stati membri nei casi in cui uno Stato membro ne rappresenta un altro soltanto ai fini della raccolta delle domande e del rilevamento degli identificatori biometrici.
- Il paragrafo 4 è modificato per tener conto della soppressione della possibilità che uno Stato membro rappresentato chieda di partecipare all'esame dei casi trattati nell'ambito della rappresentanza.
- Il paragrafo 7 stabilisce un termine minimo entro il quale gli Stati membri rappresentati devono comunicare alla Commissione la conclusione o la cessazione di accordi di rappresentanza.
- Il paragrafo 8 dispone che gli Stati membri rappresentanti comunichino contemporaneamente agli altri Stati membri e alla delegazione dell'UE nella giurisdizione interessata la conclusione o la cessazione di accordi di rappresentanza.
- È aggiunto il paragrafo 10 per impedire un'interruzione prolungata delle operazioni e il rilascio manuale di visti adesivi.

Articolo 9 - Modalità pratiche per la presentazione delle domande

- Il paragrafo 1 estende a sei mesi il termine massimo per presentare una domanda, in modo da consentire ai viaggiatori di pianificare in anticipo il viaggio ed evitare i periodi di punta; a causa delle loro particolari condizioni di lavoro, i marittimi possono presentare la domanda nove mesi prima del viaggio previsto. È stato fissato un termine minimo per la presentazione delle domande al fine di accordare agli Stati membri tempo sufficiente per un'adeguata valutazione delle domande e organizzazione del lavoro.
- Il paragrafo 4 è modificato in modo da chiarire le norme che stabiliscono chi può presentare la domanda per conto del richiedente, ed è stato inserito un riferimento alle associazioni o istituzioni professionali, culturali, sportive o d'istruzione, che sono così distinte dagli intermediari commerciali.
- Il paragrafo 5 è tratto dal precedente articolo 40, paragrafo 4, e modificato in modo da mettere in evidenza il principio fondamentale secondo cui i richiedenti sono tenuti a presentarsi in una sola sede per presentare la domanda.

Articolo 10 — Norme generali per la presentazione delle domande

- Il paragrafo 1 è stato sostituito da un nuovo testo per tener conto della soppressione del principio generale secondo il quale tutti i richiedenti erano tenuti a presentare la domanda di persona ogni volta che chiedevano il visto. Tale cambiamento lascia impregiudicati gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare all'articolo 5, paragrafo 2. I richiedenti sono tenuti a presentarsi di persona al consolato o al fornitore esterno di servizi per il rilevamento delle impronte digitali da conservare nel VIS.
- Il paragrafo 2 è soppresso conseguentemente alla modifica del paragrafo 1.

Articolo 11 – Modulo di domanda

- Il paragrafo 1 è modificato per aggiungere un riferimento alla possibilità di compilare e firmare il modulo di domanda per via elettronica.

- È aggiunto il paragrafo 1 bis per sottolineare che il contenuto del modulo di domanda elettronico deve corrispondere al contenuto del modulo di domanda uniforme che figura all'allegato I e che non possono essere aggiunte ulteriori menzioni.
- Il paragrafo 3 è stato semplificato per garantire che il modulo di domanda sia sempre disponibile almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro per il quale è richiesto il visto e in quella dello Stato ospitante.
- Il paragrafo 4 è soppresso conseguentemente alla modifica del paragrafo 3.

Articolo 14 - Documenti giustificativi

- Il paragrafo 4 è modificato per chiarire e armonizzare ulteriormente il contenuto dei moduli nazionali per la dichiarazione di garanzia e/o di invito.
- Il paragrafo 5 è sostituito per tener conto del rafforzamento del ruolo svolto dalla cooperazione locale Schengen (articolo 48, paragrafo 1).
- È stato aggiunto il paragrafo 5 bis per tener conto delle disposizioni relative alle misure di esecuzione di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 15 - Assicurazione sanitaria di viaggio

- Al paragrafo 1 il riferimento a “due” ingressi è stato soppresso a causa della soppressione del medesimo riferimento all'articolo 24, paragrafo 1.
- Il paragrafo 2 è stato modificato per chiarire che coloro che chiedono visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio soltanto per il primo viaggio previsto.

Articolo 16 — Diritti per i visti

- Paragrafo 1: i diritti per i visti aumentano da 60 a 80 EUR per compensare meglio le spese sostenute dagli Stati membri; tale aumento accrescerà le risorse degli Stati membri (+26%), senza peraltro rappresentare un deterrente per la stragrande maggioranza dei richiedenti il visto, rispetto alle spese di viaggio e alle altre spese necessarie. È introdotto un meccanismo per valutare l'esigenza di riesaminare i diritti ogni due anni tenendo conto di criteri quali il tasso d'inflazione nell'UE. Ciò consente di controllare e modificare periodicamente i diritti qualora opportuno. Fra l'altro l'aumento proposto permetterà agli Stati membri di mantenere livelli adeguati di personale consolare, in modo da poter trattare le domande di visto entro i termini stabiliti all'articolo 23.
- Paragrafo 2: per i minori (6-12 anni di età) i diritti per i visti aumenteranno da 5 a 40 EUR.
- Il paragrafo 3 è soppresso perché il riferimento alle “spese amministrative” è artificioso, dato che gli studi condotti hanno dimostrato che è impossibile calcolare precisamente le spese amministrative. Il riferimento imprecisato a revisioni periodiche è sostituito da un meccanismo di revisione più chiaro al paragrafo 8 bis.
- Paragrafo 4, lettera c): il testo è modificato per fare in modo che i ricercatori che partecipano a seminari/conferenze beneficino anch'essi dell'esenzione dai diritti per i visti ed è aggiunto un riferimento alla base giuridica corretta.

- Il paragrafo 5 è soppresso perché le esenzioni opzionali generali dai diritti per i visti sono decise per lo più a livello centrale e pertanto non è possibile un’armonizzazione locale.
- Il nuovo paragrafo 8 bis istituisce un meccanismo di revisione a intervalli regolari (di due anni) e stabilisce i criteri su cui basare tale revisione.

Articolo 17 — Diritti per servizi prestati

- Al paragrafo 1 è stato soppresso il riferimento ai diritti per servizi “addizionali”, perché fuorviante.
- Il paragrafo 3 è soppresso perché l’esperienza ha dimostrato che l’armonizzazione locale dei diritti per servizi stabilita in contratti generali stipulati a livello centrale non è realizzabile.
- È aggiunto un nuovo paragrafo 4 bis che consente ai fornitori esterni di servizi di riscuotere diritti per i servizi più elevati quando operano in paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e in cui non è presente alcuno Stato membro a cui presentare le domande di visto. L’aumento dei diritti per i servizi prestati coprirà il trasferimento dei fascicoli individuali e dei documenti di viaggio al consolato addetto al trattamento delle pratiche situato in un altro paese, e al trasferimento di ritorno.
- Il paragrafo 5 è soppresso perché gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato della raccolta delle domande di visto. Ciò non impedisce loro di offrire tale possibilità.

Articolo 21 — Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio

- Il paragrafo 3, lettera e), è modificato conseguentemente alla modifica dell’articolo 15, paragrafo 2.
- Il paragrafo 4 è modificato per chiarire la distinzione tra soggiorni precedenti autorizzati in base a un visto per soggiorno di breve durata e altri tipi di visti o titoli di soggiorno.
- Il paragrafo 8 è modificato per consentire agli Stati membri di utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione ai fini del colloquio con il richiedente, anziché obbligarlo a recarsi al consolato di persona.

Articolo 22 — Consultazione preliminare

- Il paragrafo 2 è modificato per imporre agli Stati membri di rispondere alle richieste di consultazione appena possibile ed entro sette giorni di calendario.
- Il paragrafo 3 dispone che gli Stati membri trasmettano le richieste di consultazione preliminare al più tardi 15 giorni di calendario prima dell’introduzione della misura in modo che i richiedenti possano essere informati in tempo utile e che gli altri Stati membri possano prepararsi a livello tecnico.
- Il paragrafo 5 è soppresso perché obsoleto.

Articolo 23 - Decisione sulla domanda

- Il paragrafo 1 dispone che il termine generale entro il quale prendere la decisione sia di 10 giorni. Secondo le informazioni registrate nel sistema di informazione visti, il tempo medio di decisione è di 5 giorni. Alcuni Stati membri adottano deliberatamente tempi di decisione più brevi per attirare i viaggiatori, e discrepanze eccessive tra i tempi di trattamento delle domande danno adito al “visa shopping”. L’aumento proposto dei diritti per i visti permetterà agli Stati membri di mantenere o aumentare il numero di addetti al processo decisionale nei consolati per far sì che le decisioni sulle domande siano prese entro il termine stabilito.
- Il paragrafo 2 è modificato per portare a 45 giorni il periodo massimo di espletamento del processo decisionale; l’ultima frase è soppressa come conseguenza della soppressione della disposizione che consentiva a uno Stato membro rappresentato di chiedere di essere consultato sui casi trattati in rappresentanza (articolo 8, paragrafo 4).
- Il paragrafo 3 è soppresso perché un periodo di 60 giorni di calendario per esaminare una domanda di visto per soggiorno di breve durata è eccessivo.
- Al paragrafo 4 è aggiunta una nuova lettera b) bis per inserire un riferimento ai visti di transito aeroportuale, che manca nell’attuale codice dei visti.
- La lettera d) del paragrafo 4 è soppressa, come conseguenza della soppressione della disposizione che consente a uno Stato membro rappresentato di essere consultato; ciò elimina l’obbligo di trasmettere, ai fini del trattamento, determinati casi allo Stato membro rappresentato anziché allo Stato membro rappresentante.

Articolo 24 — Rilascio di un visto uniforme

- Nella prima frase del secondo comma del paragrafo 1 il riferimento a “due” ingressi è soppresso in quanto superfluo: il caso di “due” ingressi è compreso nel caso degli ingressi “multipli” e il riferimento potrebbe limitare il rilascio di visti per ingressi multipli.
- Il terzo comma è soppresso a causa della soppressione del riferimento al “transito” all’articolo 1, paragrafo 1.
- La formulazione del quarto comma del paragrafo 1 è chiarita sopprimendo la parola “supplementare”, in quanto può comportare fraintendimenti riguardo al calcolo della durata della validità dell’assicurazione sanitaria di viaggio.
- Il paragrafo 2 riformulato stabilisce norme generali per un graduale rilascio di visti per ingressi multipli con un periodo lungo di validità, cioè “a cascata”. Tali norme armonizzate impediranno il “visa shopping” e la condotta fraudolenta con cui i richiedenti cercano di nascondere il vero Stato membro di destinazione per presentare la domanda al consolato che ritengono conceda visti con il periodo di validità più lungo.
- È aggiunto il paragrafo 2 bis per consentire una deroga al paragrafo 2 laddove vi siano fondati dubbi sul fatto che il richiedente sia in grado di rispettare le condizioni di ingresso per tutto il periodo di validità del visto.
- È aggiunto il paragrafo 2 ter per consentire adeguamenti locali del sistema “a cascata” che tengano conto della situazione locale e dei rischi migratori e per la sicurezza.

- È aggiunto il paragrafo 2 quater per contemplare altri casi di richiedenti che possono beneficiare di un visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità.
- È aggiunto il paragrafo 2 quinquies che descrive le procedure di rilascio di tali visti locali con sistema “a cascata”, specificando l’esigenza di tener conto, nella valutazione dell’adeguamento locale, dei rischi migratori e per la sicurezza e della cooperazione del paese terzo nell’ammissione dei migranti irregolari.

Articolo 25 bis - Cooperazione in materia di riammissione

- Paragrafo 1: le disposizioni generali che riguardano il numero limitato di documenti giustificativi, i diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, l’esenzione dai diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici, il termine di 10 giorni per il trattamento della domanda e il rilascio di visti per ingressi multipli non si applicheranno ai cittadini di paesi terzi che non cooperano nella riammissione secondo criteri obiettivi e pertinenti. L’attuazione precisa delle misure restrittive sarà stabilita nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.
- Paragrafo 2: la Commissione valuterà periodicamente la cooperazione dei paesi terzi nella riammissione, tenendo conto di una serie di indicatori.
- Paragrafo 3: gli Stati membri possono notificare problemi pratici sostanziali e persistenti in materia di riammissione con un determinato paese terzo sulla base degli indicatori previsti al paragrafo 2.
- Paragrafo 4: la Commissione esaminerà le notifiche degli Stati membri entro un mese.
- Paragrafo 5: in base all’analisi delle notifiche degli Stati membri, qualora ritenga necessario intervenire, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che temporaneamente sospende/applica le disposizioni pertinenti (cfr. paragrafo 1) a tutti i cittadini o ad alcune categorie di cittadini del paese terzo in questione.
- Paragrafo 6: la Commissione valuterà costantemente se la cooperazione del paese terzo sia efficace al fine di adeguare o revocare l’applicazione di misure restrittive.
- Paragrafo 7: entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione ai fini della riammissione.

Articolo 27 — Modalità di compilazione del visto adesivo

- Il paragrafo 1 è sostituito: è soppresso l’allegato VII sulla compilazione del visto adesivo e la Commissione è abilitata ad adottare, mediante atto di esecuzione, le modalità di compilazione del visto adesivo.
- Il paragrafo 2 è modificato per rafforzare le disposizioni sulle menzioni nazionali sul visto adesivo.
- Il paragrafo 4 è modificato al fine di garantire che solo i visti per ingressi singoli possano essere rilasciati manualmente.

Articolo 29 — Apposizione di un visto adesivo

- Il paragrafo 1 è modificato per tenere conto della soppressione dell’allegato VIII.
- È inserito il paragrafo 1 bis per conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante atto di esecuzione, le istruzioni operative sulle modalità di apposizione del visto adesivo.

Articolo 31 — Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

- Il paragrafo 2 è modificato per assicurare la tempestiva informazione degli altri Stati membri, in linea con le modifiche introdotte all'articolo 22 (consultazione preliminare).

Articolo 32 — Rifiuto di un visto

- Al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto ii) bis, per rimediare a una precedente omissione relativa al transito aeroportuale.
- Il paragrafo 3 è sostituito per menzionare la necessità che gli Stati membri forniscano informazioni dettagliate sulle procedure di ricorso e affinché tali procedure permettano un ricorso giurisdizionale effettivo (si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-403/16).
- Il paragrafo 4 è soppresso in conseguenza della soppressione della disposizione secondo la quale determinati casi dovevano essere trasmessi al fine di essere trattati dallo Stato membro rappresentato anziché dallo Stato membro rappresentante.

Articolo 36 — Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito

- Il paragrafo 2 è soppresso.
- È inserito il paragrafo 3 per conferire alla Commissione il potere di adottare le istruzioni operative sul rilascio dei visti a marittimi alle frontiere esterne.

Articolo 36 bis — Visti chiesti alle frontiere esterne nell'ambito di un regime specifico

- Per promuovere i viaggi turistici di breve durata (al massimo sette giorni) è stata introdotta una nuova disposizione recante deroga alle norme generali sul rilascio dei visti alle frontiere esterne. Gli Stati membri saranno autorizzati a rilasciare visti alle frontiere esterne nell'ambito di regimi specifici soggetti a criteri rigorosi e previa notifica e pubblicazione delle modalità organizzative dei regimi in questione. Disposizioni dettagliate stabiliranno garanzie per ridurre al minimo i rischi in materia di migrazione irregolare e sicurezza, specialmente limitando la durata di tali regimi a quattro mesi e limitandone il campo di applicazione ai cittadini del paese adiacente al valico di frontiera terrestre o ai cittadini di un paese che abbia collegamenti diretti effettuati da traghetto con il valico di frontiera marittimo dello Stato membro interessato. Personale specificamente addestrato dovrà svolgere un esame completo del rispetto di tutte le condizioni di ingresso in strutture apposite. I visti rilasciati saranno validi per lo Stato membro di rilascio, soltanto per un ingresso e un soggiorno della durata massima di sette giorni. Tali regimi si possono applicare esclusivamente ai cittadini di paesi terzi che hanno concluso un accordo di riammissione e per i quali non è stato attivato il meccanismo di cui all'articolo 25 bis.

Articolo 37 — Organizzazione del servizio visti

- Il paragrafo 3 è modificato per consentire la compilazione con mezzi elettronici e per ridurre il periodo minimo di archiviazione.

Articolo 38 - Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei consolati

- È aggiunto il paragrafo 1 bis per garantire che l'integrità della procedura di trattamento delle domande di visto sia rispettata e monitorata adeguatamente.

Articolo 40 — Organizzazione e cooperazione consolare

- Sono state aggiunte norme più flessibili che consentono agli Stati membri di ottimizzare l'uso delle risorse, accrescere la copertura consolare e sviluppare la cooperazione.
- Al paragrafo 1, la seconda frase è divenuta obsoleta, poiché la presentazione delle domande presso i consolati non è più il principio di base, ed è pertanto soppressa.
- La lettera b) del paragrafo 2 è riformulata in conseguenza della soppressione del precedente articolo 41 e dell'abolizione del ricorso all'esternalizzazione come "ultima istanza".

Articolo 41 - Cooperazione tra Stati membri

- Questo articolo è stato soppresso perché le opzioni stabilite si sono rivelate non realizzabili. L'articolo 40 riveduto autorizza gli Stati membri a sviluppare la cooperazione in maniera più flessibile.
-

Articolo 43 — Cooperazione con fornitori esterni di servizi

- Il paragrafo 3 è soppresso perché gli Stati membri generalmente stipulano contratti globali con fornitori esterni di servizi a livello centrale.
- Al paragrafo 6, lettera a), è aggiunto un riferimento alle informazioni obbligatorie da fornire ai richiedenti.
- La lettera e) del paragrafo 6 è modificata in conseguenza della modifica degli articoli 10 e 40.
- Il paragrafo 7 è modificato per estendere la gamma di enti che può partecipare alla gara d'appalto.
- Il paragrafo 9 è modificato per tenere conto della nuova legislazione sulla protezione dei dati e per garantire che le autorità di controllo della protezione dei dati degli Stati membri controllino il rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte dei fornitori esterni di servizi.
- Il paragrafo 11 è modificato per sottolineare che gli Stati membri devono verificare che i fornitori esterni di servizi forniscano ai richiedenti tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e per rafforzare l'obbligo degli Stati membri di controllare i fornitori esterni di servizi.
- È aggiunto il paragrafo 11 bis che dispone che gli Stati membri riferiscano ogni anno alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro controllo dei medesimi.
-

Articolo 44 — Cifratura e trasferimento sicuro di dati

- I paragrafi 1, 2 e 3 sono modificati per tener conto dell'eliminazione dall'articolo 8 dei riferimenti alla partecipazione dello Stato membro rappresentato.

Articolo 45 — Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

- Il paragrafo 1 è modificato in conseguenza della soppressione del punto 11 dell'articolo 2, vale a dire della definizione di intermediario commerciale.
- Il paragrafo 3 è modificato perché duplica la regola generale stabilita all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), sulla verifica del possesso da parte dei richiedenti di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio.

Articolo 47

- La lettera c) del paragrafo 1 è modificata per tener conto della soppressione del precedente articolo 41.

Articolo 48 — Cooperazione locale Schengen

- Il paragrafo 1 è riformulato per chiarire la natura obbligatoria della cooperazione locale Schengen.
- Al paragrafo 1 bis sono modificate la prima frase e le lettere a) e b), per stabilire che, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, devono essere approntati elenchi armonizzati di documenti giustificativi e dev'essere predisposta l'attuazione locale di visti per ingressi multipli "a cascata".
- Il paragrafo 2 è soppresso e il suo contenuto è inserito nel paragrafo 1 bis.
- La lettera a) del paragrafo 3 è modificata in modo da prevedere la compilazione trimestrale (invece che mensile) di dati statistici relativi ai visti a livello locale.
- La lettera b) del paragrafo 3 è modificata per sottolineare quali aspetti debbano essere trattati (e valutati) nella cooperazione locale Schengen.
- È aggiunto il paragrafo 6 bis per disporre che, sulla base delle relazioni annuali redatte nei vari contesti della cooperazione locale Schengen, la Commissione deve redigere un'unica relazione annuale da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.
- L'articolo 50 è soppresso a causa della soppressione degli allegati VII, VIII e IX. Gli altri allegati saranno modificati in seguito a una procedura legislativa completa.

Articoli 50 bis e 50 ter - Esercizio della delega e procedura d'urgenza

- Questi articoli sono aggiunti per tener conto delle disposizioni dell'articolo 290 del TFUE.

Articolo 51 - Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti

- L'articolo è modificato per tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52 - Procedura di comitato

- L'articolo è sostituito per tener conto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2 - Monitoraggio e valutazione

Sono riportate le disposizioni standard in materia di monitoraggio e valutazione degli strumenti giuridici.

Articolo 3 - Entrata in vigore

- Paragrafi 1, 2 e 4: si tratta di disposizioni standard sull'entrata in vigore e sulla diretta applicabilità. L'applicazione del regolamento è rinviata a [sei mesi] dopo l'entrata in vigore.

Allegati

- L'allegato I (modulo di domanda) è sostituito per semplificarne e chiarirne il contenuto.
- L'allegato V (titoli di soggiorno rilasciati da determinati paesi terzi i cui titolari sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale) è sostituito da informazioni aggiornate.
- L'allegato VI (modulo uniforme per la motivazione del rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto) è sostituito per consentire la comunicazione di informazioni più dettagliate sulle motivazioni del rifiuto e sulle procedure di ricorso contro le decisioni negative.
- Gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi.
- L'allegato X (elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi) è sostituito per aggiungere maggiori dettagli circa alcuni aspetti di cui tenere conto nello strumento giuridico.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comune dell'Unione europea in materia di visti per soggiorni di breve durata forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione.
- (2) L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.
- (3) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (4) La procedura di presentazione della domanda di visto dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto concerne numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.
- (5) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande di visto per conto del consolato stesso, fatti

¹⁶ GU C , , pag. .

¹⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE¹⁸, in particolare all'articolo 5, paragrafo 2.

- (6) I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande di visto, ivi comprese strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande di visto. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni due anni sulla base di criteri obiettivi.
- (7) Affinché i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto possano presentare la domanda di visto nel loro luogo di residenza anche se non è presente alcuno Stato membro al fine della raccolta delle domande, i fornitori esterni di servizi dovrebbero essere autorizzati a fornire i servizi necessari in cambio di diritti superiori al livello massimo generale.
- (8) È opportuno semplificare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intero trattamento della domanda di visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.
- (9) Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati degli Stati membri e agevolare gli spostamenti di chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità, non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti.
- (10) Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le disposizioni generali per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adoptare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari, e della cooperazione del paese terzo ai fini della riammissione dei migranti irregolari.
- (11) Qualora un paese terzo non cooperi alla riammissione dei suoi cittadini fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari.
- (12) I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. Nella notifica del rifiuto dovrebbero essere fornite informazioni più dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso avverso le decisioni negative.
- (13) Il rilascio dei visti alle frontiere esterne dovrebbe rimanere un'eccezione. Tuttavia, per promuovere i viaggi turistici di breve durata, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alle frontiere esterne in base a regimi temporanei, le cui

¹⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).

modalità organizzative dovrebbero essere notificate e pubblicate. Tali regimi dovrebbero essere di portata limitata e conformi alle norme generali sul trattamento delle domande di visto. La validità del visto rilasciato dovrebbe essere limitata al territorio dello Stato membro di rilascio.

- (14) La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune dei visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza. La cooperazione e gli scambi tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi dovrebbero essere coordinati dalle delegazioni dell'Unione. Queste ultime dovrebbero valutare l'applicazione operativa di determinate disposizioni alla luce della situazione locale e dei rischi migratori.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le competenze affidate a tali fornitori. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'intera procedura di trattamento delle domande di visto e la cooperazione con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato.
- (16) Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri ("centri di visto Schengen") potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto.
- (17) I sistemi elettronici per la presentazione della domanda di visto sviluppati dagli Stati membri contribuiscono ad agevolare le procedure per i richiedenti e i consolati. È opportuno sviluppare una soluzione comune che consenta la piena digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹⁹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

¹⁹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Consiglio²⁰; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio²².
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²³, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁴.
- (23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁵.
- (24) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (25) Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

²⁰ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

²¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁴ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

²⁵ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(26) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.”;
- (2) l'articolo 2 è così modificato:
 - (a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; oppure”;
 - (b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7) “documento di viaggio riconosciuto”: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶;
 - (c) il punto 11 è soppresso;
 - (d) è aggiunto il seguente punto:

“12) “marittimo”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali.”;
- (3) all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);

c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen, per un paese aderente all'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo, per il Canada,

²⁶ Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

il Giappone o gli Stati Uniti d'America, o per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;”;

- (4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga al paragrafo 1, le autorità responsabili dei controlli sulle persone possono esaminare le domande e decidere sul merito alle frontiere esterne degli Stati membri, in conformità degli articoli 35, 36 e 36 bis.”;

- (5) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) se il viaggio comprende più di una destinazione o se devono essere effettuate più visite separate nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata del soggiorno, calcolata in giorni; oppure”;

- (6) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è soppresso;

(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Se la rappresentanza si limita alla raccolta delle domande di visto, la raccolta e la trasmissione dei fascicoli e dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:

a) specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.”;

(c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno un mese prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.

8. Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione europea nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo:

“10. In caso di prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, lo Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro nello stesso luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti il visto.”;

- (7) l'articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Le domande possono essere presentate non prima di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non prima di nove mesi prima dell'inizio del

viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(c) “4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:

a) dal richiedente;

b) da un intermediario commerciale accreditato di cui all'articolo 45;

c) da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare la domanda di visto.”;

(8) l'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 7, lettera b).”;

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(9) l'articolo 11 è così modificato:

(a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I, compilato e firmato manualmente o elettronicamente.”;

(b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis. Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(d) “3. I moduli saranno disponibili come minimo:

a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; e

b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea.”;

(e) il paragrafo 4 è soppresso;

(10) l'articolo 14 è così modificato:

(a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

a) se è inteso come dichiarazione di garanzia o di alloggio privato;

b) se il garante/la persona che invita è un singolo, una società o un'organizzazione;

- c) l'identità e gli estremi del garante/della persona che invita;
- d) il richiedente o i richiedenti;
- e) l'indirizzo dell'alloggio;
- f) la durata e la finalità del soggiorno;
- g) gli eventuali legami di parentela con il garante/la persona che invita;
- h) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.

5. I consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

“5 bis. Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.”;

(11) l'articolo 15 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I richiedenti i visti uniformi per un ingresso singolo devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri.”;

(b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“2. I richiedenti i visti uniformi per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.”;

(12) l'articolo 16 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.

2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis. Quando la Commissione lo decide in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, si applicano diritti per i visti pari a 160 EUR.”;

(c) il paragrafo 3 è soppresso;

(d) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) ricercatori di paesi terzi, ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio²⁷, che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;”

(e) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

(f) è inserito il seguente paragrafo:

“8 bis. Ogni due anni la Commissione valuta l’esigenza di rivedere l’importo dei diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 2 bis, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d’inflazione generale a livello dell’UE pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri, e, se opportuno, modifica l’importo dei diritti per i visti mediante atti delegati.”;

(13) l’articolo 17 è così modificato:

(a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“Il fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per i servizi.”;

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

“4 bis. In deroga al paragrafo 4, nei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto nei quali nessuno Stato membro abbia un consolato ai fini della raccolta delle domande di visto i diritti per i servizi non superano l’importo dei diritti per i visti.”;

(d) il paragrafo 5 è soppresso;

(14) l’articolo 21 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) che il richiedente disponga di un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto uniforme per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.”;

(c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“8. Nel corso dell’esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, svolgere un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.”;

(15) l’articolo 22 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

²⁷ Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

“2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno 15 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.”;

(b) il paragrafo 5 è soppresso;

(16) l'articolo 23 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La decisione sulla domanda è presa entro 10 giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 19.

Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.”;

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(c) il paragrafo 4 è così modificato:

– i) è inserita la seguente lettera b bis):

“b bis) rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o”;

– ii) la lettera d) è soppressa;

(17) l'articolo 24 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

– i) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Un visto può essere rilasciato per un ingresso singolo o per ingressi multipli.”

– ii) il terzo comma è soppresso;

– iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una “franchigia” di 15 giorni di calendario.”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. I visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati con i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:

a) un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;

b) due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno;

c) cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni.”

(c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

“2 bis. In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo.

2 ter. In deroga al paragrafo 2, i consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.

2 quater. Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.

2 quinquies. Ove necessario sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla condizione per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza e della cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari, alla luce degli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, e delle sue relazioni generali con l'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.”;

(18) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 25 bis

Cooperazione in materia di riammissione

1. L'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, sulla base di dati pertinenti e obiettivi, in conformità del presente articolo. Il presente articolo non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 24, paragrafo 2 quinquies.

2. La Commissione valuta regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:

(a) il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

(b) il numero di rimpatri effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul suo territorio;

(c) il numero di richieste di riammissione accettate dal paese terzo in rapporto al numero di richieste di riammissione presentate a tale paese.

3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2.

4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3.

5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione decida che un paese non coopera a sufficienza e che quindi occorre intervenire, essa può, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, adottare, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, un atto di esecuzione:

- (a) che sospenda temporaneamente l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 2, o di alcune o tutte dette disposizioni, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, oppure
- (b) che applichi i diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini.

6. La Commissione valuta continuamente, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti significativi nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con tale paese, può decidere di abrogare o modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.”;

(19) l'articolo 27 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.”;

2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1, né indicano una specifica finalità del viaggio.”;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.”;

(20) l'articolo 29 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il visto adesivo stampato è apposto sul documento di viaggio.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo:

“1 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2.”;

(21) l’articolo 31 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno 15 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata.”;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

(22) l’articolo 32 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto ii bis):

“ii bis) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;”;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni dettagliate sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.”;

(c) il paragrafo 4 è soppresso;

(23) l’articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) è inserito il seguente paragrafo:

“2 bis. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta istruzioni operative per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2.”;

(24) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 36 bis

Visti chiesti alle frontiere esterne nel quadro di un regime specifico

1. Per promuovere i viaggi turistici di breve durata e fatte salve le condizioni previste dal presente articolo, uno Stato membro può decidere di autorizzare temporaneamente la presentazione di domande di visto presso specifici valichi di frontiera terrestri o marittimi da parte di persone che rispettano le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸

Regolamento (CE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

2. La durata del regime è limitata a quattro mesi per anno di calendario e le categorie di beneficiari sono definite in modo chiaro ed escludono i cittadini di paesi terzi che rientrano nelle categorie di persone per le quali è richiesta una consultazione preliminare a norma dell'articolo 22 e le persone che non risiedono nel paese adiacente al valico di frontiera terrestre o in un paese che abbia collegamenti diretti effettuati da traghetto con il valico di frontiera marittimo. Tali regimi si applicano soltanto ai cittadini di paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi di riammissione e per i quali la Commissione non ha adottato una decisione di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5.

3. Lo Stato membro interessato stabilisce strutture adeguate e impiega personale che abbia ricevuto una formazione specifica per il trattamento delle domande di visto e lo svolgimento di tutte le verifiche e le valutazioni dei rischi di cui all'articolo 21.

4. Il visto rilasciato secondo un regime specifico autorizza un solo ingresso, è valido soltanto per il territorio dello Stato membro di rilascio e autorizza un soggiorno di durata non superiore a sette giorni. Il periodo di validità del visto non comprende alcuna "franchigia".

5. Qualora un visto sia rifiutato alla frontiera esterna in base a un regime specifico, lo Stato membro non può imporre al vettore interessato gli obblighi di cui all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali regimi al più tardi sei mesi prima dell'inizio della loro attuazione. La notifica precisa le categorie di beneficiari, l'ambito geografico di applicazione, le modalità organizzative del regime e le misure previste per garantire il rispetto delle condizioni fissate dal presente articolo.

La Commissione pubblica tale notifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Tre mesi dopo la fine del regime, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dettagliata relazione di attuazione. La relazione contiene informazioni sul numero di visti chiesti, rilasciati e rifiutati (compresa la cittadinanza delle persone interessate), sulla durata del soggiorno e sul tasso di partenza (compresa la cittadinanza delle persone che non hanno lasciato il territorio dello Stato membro alla scadenza del periodo di validità del visto).";

(25) all'articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I consolati degli Stati membri tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.

I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso.";

(26) all'articolo 38 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura, compresa la cooperazione con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura." ;

(27) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

Organizzazione e cooperazione consolare

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.
 2. Gli Stati membri:
 - a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;
 - b) cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.
 3. Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.
 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.
 5. In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.”;
- (28) l'articolo 41 è soppresso;
- (29) l'articolo 43 è così modificato:
- (a) il paragrafo 3 è soppresso;
 - (b) il paragrafo 6 è così modificato:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda.”;
 - ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o il fornitore esterno di servizi.”;
 - (c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale esame comprende, ove opportuno, le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.”;
 - (d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.”;
 - (e) il paragrafo 11 è così modificato:

- i) “a) le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti.”;
- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni sei mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di condividere gli oneri di questo controllo periodico.”;

(f) è inserito il seguente paragrafo:

“11 bis. Entro il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi (di cui all’allegato X, punto C).”;

(30) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1. In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi o ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.

2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.”;

(31) l’articolo 45 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri possono accettare la presentazione delle domande, ma non la raccolta di identificatori biometrici, da parte di un’agenzia amministrativa privata, una compagnia di trasporto o un’agenzia di viaggio, quale un operatore turistico o un venditore (intermediari commerciali).”;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l’accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.”;

- (32) all'articolo 47, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- c) dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);”;
- (33) l'articolo 48 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. I consolati degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.
- A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427 del Consiglio²⁹, la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti al presente articolo.”;
- (b) è inserito il seguente paragrafo:
- “1 bis. Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:
- a) compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;
- b) preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;
- c) provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;
- d) compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;
- e) stilare una scheda informativa comune;
- f) controllare, se del caso, l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6;
- (c) il paragrafo 2 è soppresso;
- (d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- (e) “3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:
- a) statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;
- b) informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e/o per la sicurezza, in particolare concernenti:
- i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
- ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;
- iii) l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
- iv) le rotte dell'immigrazione irregolare;

²⁹ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

- v) le tendenze in materia di condotta fraudolenta;
 - vi) le tendenze relative ai rifiuti di visto;
 - c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di trasporto;
 - d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.”;
 - (f) è inserito il seguente paragrafo:

“6 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.”;
- (34) l'articolo 50 è soppresso;
- (35) sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 50 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 8 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 5. In tal caso, la

Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.”;

- (36) gli articoli 51 e 52 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato visti”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;
- (37) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (38) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (39) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- (40) gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi;
- (41) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Monitoraggio e valutazione

1. Tre anni dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica [sei mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) – COM 2018 252 final

Introduzione e obiettivi della proposta

La Commissione propone di riformare la politica comune dei visti dell'UE per adattarne le regole all'evolvere delle preoccupazioni in materia di sicurezza, alle sfide legate alla migrazione e alle nuove opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici.

L'obiettivo delle modifiche del codice dei visti renderanno più facile per i viaggiatori in regola ottenere un visto per recarsi in Europa, agevolando così il turismo, il commercio e gli affari, e al contempo rafforzeranno la sicurezza e attenueranno i rischi di migrazione irregolare.

Le riforme che la Commissione ha proposto permetteranno ai viaggiatori in regola di ottenere un visto più facilmente e più rapidamente, e al contempo potenzieranno le norme in materia di sicurezza affinché possiamo individuare e fermare con maggiore efficacia coloro che non sono in regola. Grazie alle nuove regole, inoltre, la politica comune dei visti contribuirà a migliorare la cooperazione dell'Europa con i paesi terzi per il rimpatrio dei migranti in posizione irregolare.

Il contesto

L'industria del turismo e dei viaggi svolge un ruolo cruciale nell'economia europea, rappresentando circa il 10% del PIL dell'UE. Malgrado gli Stati membri dell'UE ospitino alcune tra le principali destinazioni turistiche del mondo, le procedure lunghe e farraginose possono dissuadere i turisti dal recarsi in Europa, dirottando in altri paesi gli investimenti e le spese e influenzando negativamente sull'economia dell'Unione. I vantaggi del regime dei visti devono però essere bilanciati da una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere, che permetta di rispondere adeguatamente alle sfide attuali e future nel campo della sicurezza e della migrazione.

Le modifiche

Le modifiche del codice dei visti costituiscono il primo passo della riforma della politica comune dei visti dell'UE. Nella primavera del 2018 saranno seguite da una proposta di aggiornamento del sistema di informazione visti (VIS).

Le modifiche proposte mirano a modernizzare e razionalizzare le norme comuni dell'UE sui visti, agevolando il processo di rilascio dei visti sia per i viaggiatori in regola che per gli Stati membri, e al contempo rafforzando le norme di sicurezza nella procedura di rilascio dei visti.

- Procedure più veloci e più flessibili: il termine per adottare una decisione su una domanda di visto sarà ridotto da 15 a 10 giorni. I viaggiatori potranno presentare la domanda fino a 6 mesi in anticipo rispetto al viaggio previsto, invece che con gli attuali 3 mesi di anticipo, e potranno compilare e firmare la domanda per via elettronica.

-Visti per ingressi multipli con un periodo di validità più lungo: i visti per ingressi multipli saranno disciplinati da norme armonizzate per prevenire meglio il fenomeno del "visa shopping" e per consentire agli Stati membri e a chi viaggia di frequente di ridurre i costi e risparmiare tempo. Tali visti per ingressi multipli saranno rilasciati a persone che viaggiano regolarmente e sono considerate degne di fiducia, con trascorsi soddisfacenti sotto il profilo dei visti, per un periodo che aumenterà gradualmente da 1 a 5 anni. Il rispetto delle condizioni di ingresso da parte dei viaggiatori sarà controllato accuratamente e ripetutamente.

-Visti per soggiorni di breve durata alle frontiere esterne: per favorire i viaggi turistici di breve durata, gli Stati membri saranno autorizzati a rilasciare visti per un solo ingresso direttamente alle frontiere esterne

terrestri e marittime, nel quadro di regimi temporanei e stagionali soggetti a condizioni rigorose. Tali visti saranno validi per soggiorni di non più di 7 giorni, unicamente nello Stato membro di rilascio.

- Risorse aggiuntive per rafforzare la sicurezza: dato che negli ultimi anni i costi di trattamento sono notevolmente cresciuti, sarà introdotto un aumento moderato dei diritti di visto (da 60 a 80 EUR), che non aumentano dal 2006. Questo lieve aumento è destinato a permettere agli Stati membri di mantenere al livello adeguato il personale consolare in tutto il mondo, per garantire un rafforzamento dei controlli di sicurezza e un aggiornamento dell'attrezzatura informatica e del software, senza peraltro rappresentare un ostacolo per i richiedenti il visto.

La politica dei visti come strumento per migliorare la cooperazione sul rimpatrio e sulla riammissione

Seguendo l'esortazione espressa dai leader dell'UE nel giugno 2017, la Commissione intende anche potenziare l'impegno comune dell'Unione in materia di rimpatrio e riammissione, utilizzando meglio l'effetto leva offerto dalla politica comune dei visti dell'UE. La Commissione propone di introdurre un nuovo meccanismo per attivare condizioni più restrittive di trattamento dei visti quando un paese partner non collabora a sufficienza per la riammissione dei migranti in posizione irregolare, compresi coloro che sono entrati regolarmente nell'Unione ottenendo un visto ma che vi sono rimasti dopo la scadenza del periodo di validità del visto.

Le nuove norme prevedono una valutazione periodica, da parte della Commissione, della cooperazione dei paesi non UE in materia di rimpatrio. Se necessario la Commissione, insieme agli Stati membri, potrà decidere di attuare in maniera più restrittiva alcune disposizioni del codice dei visti, tra cui la durata massima del trattamento delle domande, il termine di validità dei visti rilasciati, il costo dei diritti di visto e l'esenzione da tali diritti per alcuni viaggiatori quali i diplomatici.

Rafforzamento delle verifiche di sicurezza

Nella primavera del 2018 (non ancora presentata) la Commissione presenterà una proposta di revisione del **sistema di informazione visti (VIS)**, la banca dati in cui sono registrate le domande e i dati biografici dei richiedenti il visto. La riforma intende facilitare ai funzionari addetti ai visti e alle guardie di frontiera lo svolgimento di verifiche rapide ed efficaci dei precedenti dei richiedenti il visto. Colmerà inoltre un'altra lacuna in termini di informazioni a livello dell'UE, permettendo alle autorità nazionali di accedere ai dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno e a scambiarsi tali dati, ai fini della gestione delle frontiere e della sicurezza.

Tra le disposizioni principali figurano verifiche obbligatorie delle domande di visto mediante la consultazione delle banche dati pertinenti sulla sicurezza e sulla migrazione, e misure volte a garantire la piena interoperabilità del VIS con banche dati a livello dell'UE quali il nuovo sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), tramite un portale unico di ricerca.

Bruxelles, 16.5.2018
COM(2018) 302 final

2018/0152 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio

{SEC(2018) 236 final} - {SWD(2018) 195 final} - {SWD(2018) 196 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione della proposta

Dal 2011 il sistema di informazione visti (VIS)¹ è la soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a verificare in modo rapido e efficace le informazioni necessarie sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nell'UE. Il VIS collega i consolati degli Stati membri nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni. Svolge confronti biometrici, principalmente delle impronte digitali, a fini di identificazione e verifica.

Come si legge nella comunicazione “Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide”², la politica comune in materia di visti dell'Unione europea³ è una parte essenziale dell'*acquis* di Schengen. Tale politica è, e deve rimanere, uno strumento per agevolare il turismo e gli affari, prevenendo al tempo stesso i rischi per la sicurezza e il rischio di migrazione irregolare nell'UE. Sebbene i principi fondamentali del trattamento delle domande di visto non siano stati rivisti dall'entrata in vigore del codice dei visti⁴ nel 2010 e del VIS nel 2011, il contesto in cui si applica la politica dei visti è drasticamente cambiato. Le sfide legate alla migrazione e alla sicurezza sorte negli ultimi anni hanno riorientato il dibattito politico sullo spazio senza controllo alle frontiere interne in generale, e sulla politica dei visti in particolare, inducendo l'UE a rivalutare l'equilibrio tra preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza, considerazioni di carattere economico e relazioni esterne generali.

Nella comunicazione “Preservare e rafforzare Schengen”⁵ la Commissione affermava che in uno spazio senza controlli alle frontiere interne, le minacce transfrontaliere per l'ordine pubblico o la sicurezza interna sono una questione di interesse comune. L'assenza di controlli alle frontiere interne è sempre stata compensata da misure in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria penale e lotta alla droga.

Nel contempo gli importanti sviluppi tecnologici stanno offrendo nuove opportunità per semplificare la procedura di rilascio dei visti tanto per i richiedenti quanto per i consolati. Essendo il VIS una componente importante del quadro a sostegno della politica dei visti, la presente proposta va a integrare la recente proposta di modifica del codice dei visti che la Commissione ha presentato il 14 marzo 2018⁶. Il VIS è anche parte integrante dell'approccio alla gestione dei dati relativi alle frontiere, alla sicurezza e alla migrazione, poiché fa in modo che le guardie di frontiera, le autorità

¹ Istituito con regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

² COM(2018) 251 final.

³ La politica comune in materia di visti è un insieme di norme armonizzate che disciplinano diversi aspetti: i) gli “elenchi comuni in materia di visti” dei paesi i cui cittadini devono richiedere un visto per recarsi nell'UE e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; ii) il codice dei visti, che definisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata; iii) il modello uniforme per il visto adesivo; iv) il sistema di informazione visti (VIS), in cui sono registrate tutte le domande di visto e le decisioni degli Stati membri, inclusi i dati personali, le fotografie e le impronte digitali dei richiedenti.

⁴ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁵ COM(2017) 570 final.

⁶ COM(2018)252 final.

di contrasto, gli operatori dei servizi per l'immigrazione e le autorità giudiziarie dispongano delle informazioni necessarie per proteggere al meglio le frontiere esterne dell'UE, gestire la migrazione e migliorare la sicurezza interna per tutti i cittadini. Nel 2017 la Commissione ha presentato una proposta sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE⁷ volta a favorire una collaborazione più intelligente ed efficiente.

Nel 2016 il regolamento sul sistema di ingressi/uscite (EES)⁸ ha stabilito che l'EES e il VIS possono essere pienamente interoperativi nel dare un quadro completo dello storico delle domande di visto introdotte dai cittadini di paesi terzi aggiungendo informazioni su come hanno usato il visto. La proposta che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) modifica il regolamento VIS per integrarlo in un'unica piattaforma insieme con l'EES e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), sulla quale andrà a fondarsi l'interoperabilità. Il rilevatore di identità multiple introdotto dalla proposta sull'interoperabilità semplificherà il rilevamento di identità multiple e contrasterà la frode d'identità. Il rilevatore comunicherà automaticamente all'autorità competente per i visti se il richiedente è conosciuto con identità diverse, cosicché quella potrà intraprendere le azioni appropriate. Non appena i nuovi sistemi d'informazione saranno operativi e ne sarà garantita l'interoperabilità, sarà molto più possibile per i funzionari addetti ai visti effettuare controlli rapidi dei precedenti dei richiedenti il visto. Il portale di ricerca europeo (ESP) permetterà di lanciare singole ricerche e ricevere risultati da sistemi diversi, il che contribuirà ad accrescere la sicurezza dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Perché questo obiettivo sia raggiungibile occorre modificare la legislazione sul trattamento dei visti. Le modifiche dovrebbero in particolare includere l'obbligo a carico delle autorità competenti per i visti di consultare automaticamente il rilevatore di identità multiple insieme ad altre banche dati quando valutano sul piano dei rischi migratori e/o di sicurezza la domanda di visto per soggiorno di breve durata di un cittadino di paese terzo.

È stato individuato un vuoto informativo a livello dell'UE riguardo ai documenti che permettono ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su 180: visti per soggiorni di lunga durata, permessi di soggiorno e carte di soggiorno (relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità⁹ del maggio 2017¹⁰). Il Consiglio¹¹ ha invitato la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità per l'istituzione di un registro centrale dell'UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata, sulle carte di soggiorno e sui permessi di soggiorno. Tale studio¹² ultimato nel settembre 2017 ha concluso che un repertorio nell'ambito del VIS sarebbe la soluzione più fattibile in termini di sicurezza informatica, facilità di realizzazione ed economicità. Ha fatto seguito un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità di estendere il VIS per includervi i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e documenti di soggiorno¹³.

⁷ COM(2017) 793 final.

⁸ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20)

⁹ Il gruppo di esperti ad alto livello è stato istituito dalla Commissione nel giugno 2017 quale organo consultivo per migliorare l'architettura di gestione dei dati dell'UE per il controllo delle frontiere e la sicurezza. La sua relazione finale è stata adottata l'11 maggio 2017.

¹⁰ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1>

¹¹ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017-INIT/it/pdf>

¹² https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_report_en.pdf

¹³ Studio complementare "Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents" (2018).

In aggiunta ai lavori sull'interoperabilità varati dall'aprile 2016 per creare sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza, sempre nel 2016 si è tenuta una valutazione globale del VIS¹⁴ volta a stabilire nello specifico se il sistema sia adeguato allo scopo in termini di efficacia, efficienza e valore aggiunto per l'UE. Le conclusioni sono che il VIS raggiunge i suoi obiettivi, esplica le sue funzioni e resta uno dei sistemi più sofisticati nel suo genere ma che nuove sfide in relazione ai visti, alle frontiere e alla gestione della migrazione esigono nuovi sviluppi in alcuni settori specifici.

Il 17 aprile 2018 la Commissione ha presentato una proposta¹⁵ sul rafforzamento della sicurezza delle carte di soggiorno rilasciate a cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE. Vista questa proposta, non risulta necessario includere tali carte di soggiorno nel VIS.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il VIS è stato istituito con decisione 2004/512/CE e il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) ne definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 (codice dei visti) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol possono ottenere l'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

La presente proposta non pregiudica la direttiva 2004/38/CE¹⁶, né in alcun modo la modifica.

- **Obiettivi della proposta**

Gli obiettivi generali della presente iniziativa sono quelli basati sul trattato di migliorare la sicurezza all'interno dell'UE e ai suoi confini, agevolare il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio senza controlli alle frontiere interne e facilitare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Tali obiettivi sono ulteriormente precisati nell'agenda europea sulla migrazione e nelle successive comunicazioni, tra cui "Preservare e rafforzare Schengen"¹⁷ e "Agenda europea sulla sicurezza"¹⁸, nei lavori e nelle relazioni della Commissione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza e nella comunicazione "Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide"¹⁹.

Nello specifico la presente proposta mira a:

- (1) agevolare la **procedura relativa alla domanda di visto**;
- (2) agevolare e rafforzare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;

¹⁴ COM(2016) 655 final.

¹⁵ COM(2018) 212 final.

¹⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹⁷ COM(2017) 570 final.

¹⁸ COM(2015) 185 final.

¹⁹ COM(2018) 251 final.

- (3) migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.

Sono altresì ricercati diversi obiettivi secondari:

- (4) agevolare la verifica di identità dei cittadini di paesi terzi presenti nel territorio di uno Stato membro da parte delle autorità per la migrazione e le autorità di contrasto;
- (5) agevolare **l'identificazione delle persone scomparse**;
- (6) **contribuire al processo di identificazione e rimpatrio** di chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza negli Stati membri;
- (7) contribuire ad **agevolare l'accesso delle autorità di contrasto** ai dati dei richiedenti e dei titolari di visto per soggiorni di breve durata (possibilità già contemplata dalle norme attuali) e estendere tale accesso ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, ove necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi e di terrorismo, pur garantendo un alto grado di protezione dei dati e rispetto della vita privata;
- (8) raccogliere statistiche al fine di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti.

2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2016 si è svolta una valutazione REFIT²⁰ che ha portato a una serie di raccomandazioni per migliorare il funzionamento del sistema. Da queste raccomandazioni ha preso le mosse la presente proposta.

Nel complesso la valutazione ha dimostrato che il sistema raggiunge efficacemente i suoi obiettivi. Ciò nondimeno è emersa la necessità di sviluppare il VIS per far fronte alle nuove sfide legate ai visti, alle frontiere e alla sicurezza. Una possibilità sarebbe quella di interconnettere i sistemi d'informazione esistenti e futuri e di esplorare modi perché nel VIS siano registrate informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata, compresi i dati biometrici. La valutazione ha altresì dimostrato che occorrono miglioramenti anche in relazione al controllo della qualità dei dati e alla produzione di statistiche.

Molte delle criticità individuate dalla valutazione sono di tipo tecnico, mirano ad allineare il sistema con le nuove proposte legislative del settore e riguardano in particolare:

- 1) il miglioramento della qualità dei dati;
- 2) l'integrazione nel VIS della funzionalità VIS Mail;
- 3) soluzioni tecniche centralizzate per la consultazione e la rappresentanza;

²⁰ COM(2016) 655, SWD (2016) 327, SWD (2016) 328.

4) il supporto per il riconoscimento facciale o l'uso di impronte digitali latenti; e

5) l'istituzione di un motore di relazioni e statistiche basato sui dati del VIS.

Tra l'ottobre 2016 e il luglio 2017 eu-LISA ha svolto uno studio su tutte le implicazioni tecniche prevedibili della valutazione VIS. Non è stata quindi necessaria una valutazione dettagliata dell'impatto di queste migliorie tecniche.

Eppure molte delle criticità individuate nella valutazione hanno richiesto oltre a un'analisi tecnica anche un'analisi delle soluzioni possibili e dei relativi impatti:

- le difficoltà a completare le procedure di rimpatrio nei paesi di origine dei migranti irregolari che hanno perso i documenti di viaggio;
 - il rischio di migrazione irregolare e frode dei visti, in particolare tratta di esseri umani e altri reati che coinvolgono minori di età inferiore ai 12 anni, legato alla presentazione della domanda di visto;
 - le difficoltà che accusano le autorità di frontiera o le autorità per la migrazione nel verificare i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno e i loro titolari;
 - il vuoto informativo sul controllo dei rischi per la sicurezza e del rischio di migrazione irregolare nel trattare le domande di visto;
 - la possibilità di consultare automaticamente altre banche dati relative alla sicurezza e alle frontiere nel trattare i visti. L'analisi dovrebbe tener conto degli sviluppi intervenuti dalla valutazione del 2016 nei sistemi di informazione dell'UE per la gestione delle frontiere e la sicurezza e assicurare la conformità con le proposte della Commissione di recente adozione (EES) e gli sviluppi e i sistemi nuovi proposti (rifusione della proposta Eurodac, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilità).
- **Consultazione delle parti interessate**

L'allegato 2 della valutazione d'impatto riporta una descrizione dettagliata della consultazione dei portatori di interesse. La Commissione ha commissionato tre studi indipendenti: uno sulla fattibilità, sulla necessità e sulla proporzionalità di abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura di rilascio dei visti e di conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti il visto, e due sulla fattibilità, sulla necessità e sulla proporzionalità di estendere il VIS al fine di includervi i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui documenti di soggiorno (ad es. permessi di soggiorno e carte di soggiorno). Tali studi hanno comportato consultazioni mirate di tutte le parti interessate, tra cui le autorità nazionali che inseriscono, modificano, cancellano oppure consultano i dati del VIS, le autorità nazionali competenti per la migrazione, il rimpatrio, la protezione dei minori, le autorità di polizia e di contrasto alla tratta di esseri umani, le autorità competenti per gli affari consolari e quelle incaricate delle verifiche ai valichi di frontiera esterni. Sono state consultate anche varie autorità di paesi terzi e organizzazioni non governative attive nel settore dei diritti dei minori.

Tra il 2017 e il 2018 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche aperte, la prima dal 17 agosto 2017 al 9 novembre 2017 sull'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura di rilascio dei visti, la seconda dal 17 novembre 2017 al 9 dicembre 2018 sull'estensione del VIS al fine di includervi i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui documenti di soggiorno.

Il garante europeo della protezione dei dati ha presentato osservazioni sulla questione dell'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori il 9 novembre 2017 e sulla questione dell'estensione del VIS al fine di includervi i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e i documenti di soggiorno il 9 febbraio 2018.

Il garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali hanno espresso i loro punti di vista su vari aspetti della proposta nel corso di interviste mirate nel quadro delle consultazioni condotte per la preparazione della valutazione d'impatto.

• Valutazione d'impatto

Nel 2018 è stata realizzata una valutazione d'impatto²¹ incentrata su certi aspetti che occorreva approfondire per elaborare la presente proposta e basata sui tre studi indipendenti commissionati dalla Commissione e svolti tra il 2017 e il 2018. Si è tenuto conto anche degli esiti dello studio eu-LISA sulla fattibilità tecnica di tutti i possibili sviluppi del VIS, effettuato tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, e dello studio di fattibilità sulla gestione integrata delle frontiere per le persone non registrate nell'EES (studio ETIAS).

La valutazione di impatto ha esaminato diverse opzioni:

- includere nel VIS una copia digitale del documento di viaggio (in modalità centralizzata o decentralizzata), prendendo in considerazione due subopzioni: conservare solo la pagina dei dati anagrafici oppure tutte le pagine usate del documento di viaggio del richiedente;
- abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori, prendendo in considerazione due subopzioni: abbassare l'età a sei anni o abbassare l'età in modo da ricomprendere tutte le età;
- includere nel VIS i dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai documenti di soggiorno, con opzioni legislative compresa l'ulteriore armonizzazione e securizzazione dei documenti di soggiorno e di lungo soggiorno; creare un'interconnessione tra banche dati nazionali che consenta a tutti gli Stati membri di interrogare reciprocamente le banche dati nazionali pertinenti; integrare i documenti nel VIS con o senza dati sulle domande respinte;
- garantire verifiche automatizzate in materia di migrazione e sicurezza nelle banche dati disponibili.

La presente proposta segue le opzioni preferite della valutazione d'impatto per quanto riguarda la prima (conservazione di copia della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio), la seconda (abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni) e la quarta delle precedenti misure. Quanto ai visti per soggiorni di lunga durata e ai documenti di soggiorno inclusi nel VIS, la presente proposta non riguarda le informazioni sulle carte di soggiorno rilasciate ai familiari di cittadini UE che esercitano il diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, poiché i diritti di tali cittadini di paesi terzi derivano dal loro legame familiare con un cittadino dell'UE. Per giunta la proposta presentata dalla Commissione il 17 aprile 2018 ha rafforzato la sicurezza di tali carte di soggiorno.

²¹ SWD(2018) 195.

Il 23 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha esaminato il progetto di valutazione d'impatto e ha formulato parere favorevole.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Sintesi delle azioni proposte

Occorre definire ulteriormente la finalità, le funzionalità e le responsabilità del VIS per tener conto della sua espansione volta a includere i dati relativi ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno. Il VIS deve anche espandersi affinché nelle categorie di dati relativi alle domande di visto per soggiorno di breve durata sia inclusa copia dei documenti di viaggio, e deve integrare nuove funzionalità come l'archivio di relazioni e statistiche o VIS Mail²². Per questo occorrerà modificare le norme che regolano la procedura di trattamento delle domande di visto nel codice visti. Disciplina l'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, che precedente al trattato di Lisbona operava nel quadro del cosiddetto "terzo pilastro" del trattato sull'Unione europea, non più esistente ai sensi dei vigenti trattati. Pertanto la Commissione ritiene che si possa cogliere l'opportunità della presente proposta per integrare il contenuto della richiamata decisione nel regolamento VIS. Poiché il VIS si espanderà per contenere informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, il necessario ulteriore sviluppo del sistema e la sua gestione operativa saranno affidati all'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Sarà di conseguenza necessario modificare il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento EES), il regolamento (UE) XX [regolamento sull'interoperabilità] e il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen).

I principali obiettivi della proposta sono in sintesi i seguenti.

Colmare il vuoto informativo sulle frontiere e sulla sicurezza, includendo nel VIS i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno

La relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello²³ ha individuato un vuoto informativo a livello dell'UE riguardo ai documenti che permettono ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nel territorio di uno Stato membro dell'UE per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni²⁴. Attualmente i dati relativi a tali documenti e ai loro titolari non sono raccolti e non possono quindi essere verificati in alcun sistema d'informazione dell'UE su larga scala nel settore delle frontiere e della sicurezza (tranne il SIS, in misura limitata). Gli Stati membri ritengono che la gestione attuale di tali documenti possa ostacolare l'attraversamento delle frontiere dei cittadini di paesi terzi e la loro successiva libertà di circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne.


I cittadini di paesi terzi che arrivano nell'UE per soggiorni di lunga durata sono l'unica categoria non ancora coperta da nessuno dei sistemi d'informazione su larga scala dell'UE (come illustrato

²² Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008, VIS Mail è un meccanismo di scambio di informazioni e consultazione fra le autorità centrali degli Stati membri, basato sull'infrastruttura del VIS.

²³ Il gruppo di esperti ad alto livello è stato istituito dalla Commissione nel giugno 2017 quale organo consultivo per migliorare l'architettura di gestione dei dati dell'UE per il controllo delle frontiere e la sicurezza. La sua relazione finale è stata adottata l'11 maggio 2017.

²⁴ Per esempio i visti per soggiorni di lunga durata e i documenti di soggiorno (compresi i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno).

nella figura sotto). Includendo i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno nel VIS si otterrebbe di inserire le informazioni relative a quei documenti e ai loro titolari in uno dei sistemi IT su larga scala dell'UE, alle stesse regole che valgono per i documenti rilasciati loro o in condizioni di esenzione dal visto (dati già presenti nell'ETIAS e nell'EES), o in condizioni di obbligo di visto (dati relativi ai cittadini di paesi terzi che effettuano soggiorni di breve durata, già presenti nel VIS e nell'EES). In questo modo potrebbero verificare quei documenti e il loro titolari alle frontiere e all'interno dei loro territori autorità degli Stati membri diverse dall'autorità di rilascio.



Migliorando e agevolando lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, il VIS contribuirebbe a migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen. Se saranno registrati in un sistema centrale e resi accessibili a tutte le autorità competenti degli Stati membri i soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, ciascuno Stato membro sarà in grado di valutare il rischio per la sicurezza con maggiore precisione e imparzialità, basandosi sulle registrazioni che avrà trovato nel sistema verificando i titolari del documento ai valichi di frontiera e nel suo territorio.

Per giunta l'inclusione di questi documenti in un sistema centralizzato contribuirà a individuare i casi di frode connessi alla produzione di documenti autentici sulla base di documenti originari falsi.

Migliorando e agevolando lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri si contribuirà altresì a minimizzare l'onere amministrativo e a sormontare l'ostacolo linguistico che comportano i contatti con altri Stati membri finalizzati a verificare l'autenticità di un documento esibito da un cittadino di paesi terzi.

Nel decidere se rilasciare o prorogare un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, si avvieranno una serie di verifiche automatiche grazie alle componenti dell'interoperabilità (ESP) per accertare se una banca dati UE o Interpol contenga la prova che la persona costituisce una minaccia per la sicurezza di uno Stato membro. Lo Stato membro emittente dovrà dare seguito a ogni eventuale riscontro positivo (hit), a norma del diritto UE o nazionale in vigore.

Migliorare i controlli nel trattamento dei visti sfruttando l'interoperabilità


In base alle norme esistenti i consolati sono tenuti a controllare i viaggiatori soggetti all'obbligo del visto solo nel sistema di informazione Schengen al fine di stabilire se il richiedente il visto sia colpito da divieto di ingresso. Attualmente non sussiste alcun obbligo di controllare i richiedenti in qualsiasi altra banca dati disponibile a livello dell'UE (per esempio l'Eurodac) o nelle banche dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni²⁵.

Una volta operativo, il portale di ricerca europeo permetterà alle autorità competenti, tra cui quelle preposte al trattamento dei visti, di effettuare un'unica ricerca e ricevere i risultati da tutti i sistemi ai quali sono autorizzate ad accedere (compresi l'Eurodac, l'EES e il sistema ECRIS-TCN) anziché effettuare ricerche in ogni singolo sistema. Grazie al portale di ricerca europeo sarà più semplice rilevare i rischi per la sicurezza e il rischio di migrazione irregolare nell'ambito della procedura di rilascio dei visti: i funzionari addetti ai visti potranno infatti effettuare controlli rapidi ed efficaci dei precedenti dei richiedenti il visto.

La proposta sull'interoperabilità intende inoltre semplificare il rilevamento di identità multiple e contrastare la frode d'identità. Grazie all'interoperabilità l'autorità preposta al trattamento di una domanda di visto sarà automaticamente informata se il richiedente è conosciuto con identità diverse, e potrà così intraprendere le azioni appropriate.

Poiché il VIS fa anche parte del quadro giuridico che istituisce l'interoperabilità, si sono aperte possibilità tecniche per gli utenti autorizzati di garantire una comunicazione pratica tra varie banche dati rapida, continuata e sistematica. Quando le autorità competenti per i visti potranno effettuare verifiche automatiche in altre banche dati tramite il portale di ricerca europeo, per la prima volta si applicherà davvero il quadro per l'interoperabilità.

Nel verificare e valutare le informazioni presentate dal richiedente, il VIS interrogherà per ciascuna domanda tutti i singoli sistemi già citati.



²⁵

Le banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) contengono informazioni sui documenti di viaggio associati a persone segnalate dall'Interpol.

Oltre all'interrogazione automatizzata delle altre banche dati, il trattamento delle domande di visto potrà avvalersi di specifici indicatori di rischio che conterranno regole per l'analisi dei dati e valori specifici forniti dagli Stati membri e statistiche generate da altre banche dati sulla gestione delle frontiere e sulla sicurezza. Ne dovrebbe risultare un miglioramento della valutazione del rischio e l'applicazione del metodo di analisi dei dati. Gli indicatori di rischio non conterranno dati personali, si baseranno sulle statistiche e sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in relazione alle minacce, a tassi anormali di rifiuto o di soggiorno fuori termine per precise categorie di cittadini di paesi terzi, e ai rischi per la salute pubblica.

L'introduzione di verifiche sistematiche dei rischi per la sicurezza e di migrazione in connessione con i dati del VIS è il frutto dei benefici indotti dal quadro per l'interoperabilità.

Agevolare l'identificazione delle persone scomparse

Ci sono situazioni in cui occorre identificare una persona nel suo stesso interesse: si è persa, è scomparsa, è presunta vittima di tratta. La possibilità che le autorità di polizia identifichino una persona in base ai dati biometrici rilevati durante una verifica d'identità è prevista nel quadro dell'interoperabilità, alle condizioni dettate dal diritto nazionale. Ma tale possibilità di accesso non sarebbe abbastanza efficace nelle circostanze specifiche appena descritte. Per questo le autorità di contrasto dovrebbero poter accedere ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza dover soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per il loro accesso.

Colmare le lacune restanti in materia di informazione nel trattamento dei visti per soggiorni di breve durata: abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti e conservare copia dei documenti di viaggio nel VIS per appoggiare le procedure di rimpatrio

- *Abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori richiedenti da 12 a 6 anni*

Questa misura permetterà agli operatori di verificare l'identità di un minore durante la procedura di domanda del visto o direttamente all'attraversamento delle frontiere esterne. Rendendo possibile l'identificazione inequivocabile dei minori, la misura proteggerà meglio i minori e combatterà la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare, antepoendo a tutto l'interesse superiore del minore. Sono introdotte per legge ulteriori salvaguardie a garanzia del rispetto dell'interesse superiore del minore durante tutta la procedura di trattamento del visto e negli eventuali usi successivi dei dati del minore.

Le impronte digitali saranno rilevate a tutti i richiedenti a partire dall'età di 6 anni, di conseguenza al gruppo di richiedenti il visto per soggiorni di breve durata andrà ad aggiungersi il gruppo di richiedenti di 6-11 anni.

Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase ulteriore il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identificazione e verifica delle impronte digitali dei minori di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età. Nel 2013 il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha quindi svolto uno studio²⁶ per appurare se il riconoscimento automatico delle impronte digitali dei minori può produrre tassi di riconoscimento analoghi a quelli degli adulti. Le conclusioni dello studio confermano che, a determinate condizioni, il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni si può realizzare con un livello

²⁶ JRC (2013). *Fingerprint Recognition for Children*.

sufficiente di precisione. Una delle condizioni sarebbe garantire che gli operatori beneficino di un livello adeguato di formazione per acquisire immagini di alta qualità.

Un secondo studio²⁷ ha confermato le conclusioni del precedente fornendo un'analisi più profonda degli effetti dell'età sulla qualità delle impronte digitali. La Commissione ha poi condotto un ulteriore studio²⁸ sulla necessità e proporzionalità di abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura di rilascio dei visti, da cui è risultato che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, in particolare per quanto riguarda la facilitazione della lotta alla frode d'identità e la semplificazione delle verifiche ai valichi di frontiera esterni. Altro beneficio potrebbe essere il rafforzamento della prevenzione e lotta contro la violazione dei diritti dei minori, in quanto diventerebbe possibile identificare o verificare l'identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi sul territorio degli Stati membri in una situazione di abuso (ad es. vittime della tratta, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo).

- *Conservare copia della pagina anagrafica del documento di viaggio nel VIS a sostegno delle procedure di rimpatrio*

La proposta introduce una nuova categoria di dati da conservare nel VIS al momento della presentazione della domanda di visto. Attualmente gli Stati membri conservano la copia del documento di viaggio del richiedente. Ciò nondimeno non esistono norme dell'UE che stabiliscono condizioni uniformi di conservazione o scambio di tali informazioni tra gli Stati membri. Conservando copia del documento di viaggio si otterrebbero controlli migliori su tali documenti e aumenterebbe l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Usare il VIS per attuare questa misura equivarrebbe a sostenere la politica di rimpatrio dell'UE.

Le autorità incaricate dell'identificazione (e/o della verifica sul territorio) e del rimpatrio - ossia le autorità competenti per la migrazione e per il rimpatrio rispettivamente -, che hanno già accesso al sistema per ricerche basate sulle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi, sarebbero in grado di estrarre la copia in questione, nel rispetto di norme rigorose sull'accesso.

A norma dell'articolo 2, lettera e), del regolamento VIS uno degli obiettivi del VIS è “contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri”. L'articolo 31, paragrafo 2, autorizza gli Stati membri a trasmettere a un paese terzo o mettere a loro disposizione un numero limitato di dati trattati nel VIS al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio²⁹. Il VIS è stato quindi perfezionato nel senso dettato dalla disposizione per contribuire all'identificazione e al rimpatrio dei migranti in posizione irregolare.³⁰

²⁷ “Automatic fingerprint recognition: from children to elderly” (2018 – JRC).

²⁸ “Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)” (2018).

²⁹ Il regolamento VIS autorizza le autorità competenti designate a trasmettere i seguenti dati ricavati dal fascicolo di domanda: nome, cognome e precedente cognome (se applicabile); sesso, data, luogo e paese di nascita; cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita; tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza; residenza; nel caso dei minori, cognome e nome della madre o del padre del richiedente.

³⁰ [EMN Ad-Hoc Query on COM AHQ on Member States' Experiences with the use of the Visa Information System \(VIS\) for Return Purposes](#). Questionario commissionato dalla Commissione il 18 marzo 2016. Hanno risposto 24 Stati.

Migliorare altre componenti tecniche del VIS

Viene integrato nel VIS il meccanismo di consultazione VIS Mail, con lo scopo di semplificare gli scambi tra il sistema centrale del VIS e i sistemi nazionali. La configurazione del sistema centrale è adattata per rispondere meglio all'esigenza di garantire rapidamente e efficacemente la disponibilità in caso di turbativa (sistema di riserva in configurazione di sistema attivo/attivo, ad esempio).

Per migliorare la qualità dei dati registrati nel VIS sono stati introdotti indicatori di difetti di qualità al livello dell'applicazione. A eu-LISA è stato affidato il ruolo di gestire i controlli di qualità dei dati nel VIS. È stata introdotta una funzionalità per cui il VIS rifiuta di lanciare una richiesta di consultazione preliminare finché non siano state compilate tutte le informazioni necessarie. Un'altra funzionalità permette di distinguere tra i casi in cui per motivi giuridici non è obbligatorio e i casi in cui non è possibile rilevare le impronte digitali. Riguardo ai problemi che può porre la raccolta di dati biometrici, specie in termini di qualità delle immagini del volto, saranno previste norme alternative, come la raccolta diretta delle fotografie (immagini del volto rilevate sul posto). È altresì contemplata una soluzione tecnica centralizzata per la consultazione preliminare, la rappresentanza e la successiva comunicazione, che permetta agli Stati membri di gestire e aggiornare le rispettive informazioni con riguardo a queste funzioni.

• Base giuridica

La base giuridica del presente regolamento è costituita dalle seguenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 16, paragrafo 2, articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e), articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e articolo 88, paragrafo 2, lettera a).

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e), del TFUE rispettivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Questa è la base giuridica principale della presente proposta di regolamento.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE l'Unione è competente ad adottare misure relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle sue istituzioni, dei suoi organi e dei suoi organismi, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e norme relative alla libera circolazione di tali dati. Questa disposizione del trattato costituisce altresì un'importante base giuridica della presente proposta.

Obiettivo secondario della proposta è concedere l'accesso, a condizioni rigorose, delle autorità nazionali di contrasto e di Europol al VIS, a fini di contrasto. La proposta si fonda perciò anche sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e sull'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Entrambe queste basi giuridiche aggiuntive impongono la stessa procedura legislativa ordinaria applicabile in virtù dell'articolo 77, paragrafo 2.

La proposta persegue una serie di altri obiettivi secondari: contribuire alle procedure Dublino e per l'esame delle domande d'asilo, che rientrano nel novero delle misure messe a punto ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del TFUE; contribuire a identificare e rimpatriare i cittadini di paesi terzi nell'ambito delle misure di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE; identificare le vittime e combattere la tratta degli essere umani nell'ambito delle misure di

cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del TFUE. Queste basi giuridiche aggiuntive sono compatibili con le principali.

- **Sussidiarietà**

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata". La presente proposta si situa entro i limiti imposti da questa disposizione. Il suo obiettivo è sviluppare e migliorare le norme sul trattamento elettronico delle domande per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Gli Stati membri singolarmente non sono in grado di conseguire questo obiettivo in misura sufficiente poiché soltanto l'Unione può modificare un atto vigente dell'Unione (regolamento VIS).

Ai fini della libertà di circolazione all'interno dell'UE è necessaria una gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione mirante a garantire la sicurezza. Gli Stati membri hanno pertanto convenuto di affrontare insieme queste sfide, in particolare scambiandosi informazioni tramite sistemi centralizzati dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni. Lo confermano le varie conclusioni adottate sia dal Consiglio europeo che dal Consiglio, soprattutto a partire dal 2015.

L'assenza di controlli alle frontiere interne richiede una corretta gestione delle frontiere esterne in cui ogni Stato membro o paese associato sia tenuto a controllare la propria frontiera esterna per conto degli altri. Nessuno Stato membro è in grado di far fronte da solo alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera. I cittadini di paesi terzi che entrano in questo spazio privo di controlli alle frontiere interne possono spostarsi liberamente al suo interno. In uno spazio senza frontiere interne andrebbe intrapresa un'azione comune contro la migrazione irregolare e la criminalità e il terrorismo internazionali, anche attraverso l'individuazione della frode d'identità, che può avere successo solo se portata avanti a livello dell'UE.

In virtù dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE l'Unione ha il potere di adottare misure riguardanti il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. La normativa vigente dell'UE sulle procedure di rilascio dei visti va modificata per tener conto degli spostamenti dei cittadini di paesi terzi che fanno domanda di visto per soggiorni di breve durata, in particolare delle recenti disposizioni dell'EES che sopprimono l'obbligo di timbro e introducono la cartelle di ingresso/uscita per i cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni di breve durata, dando così alle autorità degli Stati membri la possibilità di valutare la correttezza dell'uso di precedenti visti in uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

Quanto ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno l'articolo 21 della convenzione di Schengen ne sancisce il riconoscimento reciproco come documenti che autorizzano i titolari a circolare liberamente nello spazio Schengen per 90 giorni su 180 (come per i visti per soggiorni di breve durata), sempreché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e e), del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen). Varie conclusioni del Consiglio³¹ sollecitano nuove misure per colmare il vuoto informativo sulla gestione delle frontiere e le attività di contrasto in relazione all'attraversamento delle frontiere da parte di titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, possibilmente con la creazione di un archivio dell'UE di tali dati. Includere i dati relativi a queste tipologie di documento in modo che gli Stati membri possano condividerli e che possano verificare i documenti del titolare alle frontiere esterne o all'interno dell'UE anche gli Stati membri diversi da quello che li ha emessi, e che sia

³¹ Conclusioni del Consiglio, dell'8 giugno 2017, sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE (ST/10151/17); Conclusioni del giugno 2016 che approvano la tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni (9368/1/16 REV 1).

verificato se il soggetto in questione può costituire una minaccia per la sicurezza di uno Stato membro risponde agli obiettivi di cui all'articolo 77 del TFUE.

L'obiettivo della proposta non può pertanto essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione.

• **Proporzionalità**

Come spiega la valutazione di impatto che accompagna la presente proposta, le opzioni strategiche prescelte sono considerate proporzionate e si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi convenuti.

In virtù dell'articolo 5 del TFUE il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione dell'UE deve consentire alla proposta di conseguire il suo obiettivo e attuarsi nel modo più efficace. L'iniziativa proposta costituisce uno sviluppo delle norme sugli spostamenti non soggetti a controlli di frontiera, in modo che alle frontiere esterne tutti gli Stati membri che hanno abolito tali controlli applichino le norme comuni allo stesso modo; sviluppa ulteriormente uno strumento che fornisce all'Unione europea informazioni sui cittadini di paesi terzi; codifica e perfeziona l'accesso di cui godono attualmente le autorità di contrasto ai dati del VIS su tali categorie di cittadini di paesi terzi, prevedendo una modalità tempestiva, accurata, sicura e efficiente sul piano economico di identificare i cittadini di paesi terzi sospettati (o vittime presunte) di un reato di terrorismo o altro reato grave e di consultarne lo storico delle domande.

La proposta è stata concepita secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione ed è proporzionata in termini di diritto alla protezione dei dati in quanto non prescrive di raccogliere né di conservare dati per periodi più lunghi di quanto è assolutamente necessario perché il sistema funzioni e raggiunga i suoi obiettivi. Per giunta contemplerà e attuerà tutte le salvaguardie e i meccanismi richiesti per la tutela effettiva dei diritti fondamentali dei viaggiatori, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

A livello UE non saranno necessari ulteriori processi o armonizzazioni perché il sistema funzioni. La misura proposta è quindi proporzionata nella misura in cui si limita a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'azione a livello di Unione.

L'opzione prescelta è anch'essa proporzionata in termini di costi, visti i benefici che tutti gli Stati membri trarranno dal sistema nel gestire le frontiere esterne comuni e progredire verso una politica migratoria comune dell'UE.

La proposta è quindi conforme al principio di proporzionalità.

• **Scelta dello strumento**

La proposta sviluppa il sistema centralizzato esistente col quale cooperano gli Stati membri e che richiede un'architettura comune e regole di funzionamento. Per giunta stabilisce norme sulle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e sull'accesso al sistema, anche a fini di contrasto, uniformi per tutti gli Stati membri. Pertanto l'unico strumento giuridico possibile è il regolamento.

• **Diritti fondamentali**

La proposta di regolamento ha un impatto sui diritti fondamentali, in particolare la dignità umana (articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta), il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), il diritto di asilo e il principio di

non-refoulement (non respingimento) (articoli 18 e 19 della Carta), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19 della Carta), la non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24 della Carta) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).

Il regolamento VIS 2008 fissa norme rigorose sull'accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso (rettifica, cancellazione e mezzi di ricorso ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati³²), in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. La proposta introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati, trattamento di dati e soggetti interessati coperte dal VIS. La proposta è pertanto del tutto conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali, e all'articolo 16 del TFUE in virtù del quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In base allo studio svolto da eu-LISA nel 2016 sull'adattamento tecnico del VIS a seguito dell'esercizio REFIT e della valutazione d'impatto, la presente proposta sceglie l'opzione di estendere il VIS per includervi i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, di permettere verifiche automatizzate nelle banche dati dell'UE e di Interpol per valutare i rischi per la sicurezza e, se del caso, di migrazione irregolare, di abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori e di conservare nel VIS copia della pagina anagrafica del documento di viaggio dei richiedenti. Stando allo studio tutto ciò costerà 182 milioni di EUR. La fase di sviluppo dovrebbe situarsi tra il 2021 e il 2023 e i fondi necessari provverranno dall'importo assegnato nel prossimo bilancio dell'UE. Nel caso che la proposta sia adottata prima del prossimo quadro finanziario, le risorse necessarie (stimate a 1,5 milioni di EUR) provverranno dalla linea di bilancio l'ISF-Frontiere e visti, e gli importi corrispondenti saranno dedotti dagli stanziamenti dedicati per il periodo 2021-2023. Il milione e mezzo di euro servirà a lanciare i lavori preparatori per l'attuazione delle misure previste dalla proposta, come l'estensione degli atti di esecuzione e il bando degli appalti pubblici. Se invece l'accordo politico sulla proposta sarà raggiunto nel marzo 2019 (ovvero nella corrente legislatura), l'obiettivo sarà attuare la proposta entro il 2021.

Le risorse richieste (sia per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere che per ciascuna delle agenzie interessate) sono compatibili con la proposta della Commissione di quadro finanziario pluriennale 2021-2027 del 2 maggio 2018. I costi di attuazione della proposta sono ripartiti come segue:

- 105 milioni di EUR a eu-LISA (gestione indiretta);
- 45 milioni di EUR agli Stati membri, destinati ai programmi nazionali (gestione concorrente);
- 2 milioni di EUR all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (gestione indiretta);

³² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- 30 milioni di EUR a Europol (gestione indiretta).

Il modello di costi applicato è precisato nella valutazione d'impatto, allegato 3 - "Who is affected and how", sezione 2 "Summary of costs and benefits", e allegato 4 "REFIT", e oggetto di disamina nei seguenti studi che corroborano la valutazione d'impatto: "Feasibility and Implications of Lowering the Fingerprinting age for Children", "Storing a scanned copy of the visa applicants' travel document in the Visa Information System", "Feasibility study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" e "Legal Analysis on the Necessity and Proportionality of Extending the Scope of the Visa Information System (VIS) to Include Data on Long Stay Visas and Residence Documents".

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione assicurerà il monitoraggio del funzionamento del VIS e ne valuterà i principali obiettivi strategici. Quattro anni dopo l'avvio dell'applicazione del regolamento VIS riveduto e ogni quattro anni successivamente la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione presenterà una valutazione globale del funzionamento del sistema, comprese le sue implicazioni dirette e indirette e l'attuazione pratica in relazione ai diritti fondamentali. Dovrebbe esaminare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valutare i progressi rispetto ai quattro settori principali e stabilire se i principi di base sono ancora validi e quali sono le eventuali implicazioni per le opzioni future. L'attuazione del VIS è esaminata anche dal meccanismo di valutazione Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013³³, fermo restando il ruolo della Commissione di custode dei trattati (articolo 17, paragrafo 1, del TUE).

- Geometria variabile

La proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen in materia di frontiere esterne e visti in quanto riguarda l'attraversamento delle frontiere esterne e il rilascio di visti per soggiorni di breve durata.

Ne discende quanto segue in relazione ai protocolli del trattato e agli accordi di associazione per lo sviluppo di detto *acquis*.

Danimarca: a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE.

Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda: a norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio,

³³ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) né ad alcuno degli strumenti giuridici comunemente noti come "*acquis* di Schengen", vale a dire gli strumenti giuridici che organizzano e sostengono l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e le misure di accompagnamento relative ai controlli alle frontiere esterne.

Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

In conformità della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-482/08 Regno Unito contro Consiglio³⁴, il fatto che il presente regolamento abbia come basi giuridiche gli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), insieme all'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE non incide sulla conclusione di cui sopra, poiché l'accesso per finalità di contrasto è secondario rispetto all'istituzione del sistema di informazione visti.

Islanda e Norvegia: le procedure previste nell'accordo di associazione concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'allegato A di quell'accordo³⁵.

Svizzera: il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁶.

Liechtenstein: il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁷.

Croazia, Cipro, Bulgaria e Romania: La politica dei visti, che ricomprende il VIS, è parte dell'*acquis* di Schengen non ancora applicabile negli Stati membri per cui tale *acquis* non è pienamente applicabile ai sensi dei loro atti di adesione. Un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne è stato istituito a norma della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸. Tale regime è basato sul riconoscimento unilaterale, da parte

³⁴ ECLI:EU:C:2010:631.

³⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

³⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³⁷ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

³⁸ Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).

della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti, segnatamente i visti Schengen rilasciati dagli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio. La decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio permette inoltre alla Bulgaria e alla Romania l'accesso per la consultazione, in modalità di sola lettura, ai dati del VIS senza il diritto di inserire, modificare o cancellare dati nel VIS. Questo unicamente al fine di facilitare la loro procedura di domanda di visto nazionale per prevenire le frodi e gli abusi dei visti Schengen, verificandone la validità e autenticità in base ai dati conservati nel VIS, per agevolare — per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un visto Schengen — le verifiche ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, facilitare la determinazione dello Stato membro competente per le domande di protezione internazionale, agevolare l'esame di tali domande e aumentare il livello di sicurezza interna nel territorio degli Stati membri agevolando la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo di tale *acquis* in quanto estende la consultazione del VIS e lo scambio di informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno che quegli Stati membri riconoscono come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni sui loro territori, alla Bulgaria e alla Romania dovrebbe essere permesso l'accesso per la consultazione dei visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno agli stessi fini definiti dalla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e), l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio⁴¹ per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² fissa lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo.

³⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴¹ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio⁴⁴ stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol possono ottenere l'accesso per la consultazione al VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

- (2) Gli obiettivi globali del VIS sono migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto; prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto "visa shopping"); agevolare la lotta contro la frode d'identità; agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri; contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri; agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵; contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
- (3) La comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁴⁶ evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell'antiterrorismo, e ne migliori l'interoperabilità. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare il vuoto informativo anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata.
- (4) Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha approvato una tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni⁴⁷. Per colmare l'attuale carenza di informazioni nei documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione di un registro centrale dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri, al fine di memorizzare le informazioni su tali documenti (comprese le date di scadenza e il loro eventuale ritiro). L'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180,

⁴³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁴⁴ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁴⁶ COM(2016) 205 final.

⁴⁷ Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni" (9368/1/16 REV 1).

istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri.

- (5) Nelle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE⁴⁸, il Consiglio ha riconosciuto che al fine di colmare le attuali lacune di informazione per la gestione delle frontiere e il contrasto, come ad esempio in relazione all'attraversamento delle frontiere da parte di titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, potrebbero essere necessarie nuove misure. Il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare, in via prioritaria, uno studio di fattibilità per l'istituzione di un registro centrale dell'UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su questa base la Commissione ha condotto due studi: stando alle conclusioni del primo studio di fattibilità⁴⁹ è tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; stando a quelle del secondo studio⁵⁰ basato su un'analisi della necessità e della proporzionalità, sarebbe necessario e proporzionato estendere l'ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra.
- (6) La comunicazione della Commissione del 27 settembre 2017 sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione⁵¹ afferma che la politica comune dell'UE in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l'UE. La comunicazione riconosce che occorre adattare ulteriormente la politica comune in materia di visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. La comunicazione afferma che il quadro giuridico del VIS sarà riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l'accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l'uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità.
- (7) La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo "Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide"⁵² ribadisce che il quadro giuridico del VIS sarà oggetto di revisione nel quadro di un più ampio processo di riflessione sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.
- (8) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase successiva il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono

⁴⁸ Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE (10151/17);

⁴⁹ "Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" (2017).

⁵⁰ "Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents" (2018).

⁵¹ COM(2017) 558 final, pag. 15.

⁵² COM(2018) 251 final.

con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Le conclusioni di uno studio⁵³ svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca confermano che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni. Un secondo studio⁵⁴ ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un'analisi più profonda degli effetti dell'età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità di abbassare a 6 anni l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura di rilascio dei visti. Da questo studio⁵⁵ è emerso che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, in particolare per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d'identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, e che potrebbero derivarne altri benefici in quanto si rafforzerebbe la prevenzione e lotta contro la violazione dei diritti dei minori, diventando possibile identificare o verificare l'identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi nello spazio Schengen in una situazione di abuso potenziale o effettivo dei suoi diritti (ad es. minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo).

- (9) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È opportuno che si tenga conto del suo benessere, della sua sicurezza e incolumità e del suo parere e che tale attenzione sia commisurata all'età e al grado di maturità del minore. Il VIS è in particolare rilevante se sussiste il rischio che il minore sia vittima di tratta.
- (10) Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente un visto per soggiorni di breve durata allo scopo di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza o per la salute pubblica nell'Unione e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, queste verifiche dovrebbero limitarsi a contribuire ad accertare l'identità del titolare del documento, l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, e a valutare se l'ingresso del cittadino di paese terzo nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla pubblica sicurezza o alla salute pubblica nell'Unione. Esse non dovrebbero interferire con le decisioni sui visti per soggiorni di lunga durata o sui permessi di soggiorno.
- (11) Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all'identità, al documento di viaggio e, se del caso, al garante o, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d'informazione (sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES),

⁵³ Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

⁵⁴ "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).

⁵⁵ "Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)" (2018).

Eurodac, sistema ECRIS-TCN per le condanne relative ai reati di terrorismo o altri reati gravi, e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)), oppure con elenchi di controllo o indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.

- (12) L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con [regolamento (UE) XX sull'interoperabilità] affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione irregolare e concorrere a assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.
- (13) L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso all'EES, al VIS, all'[ETIAS] e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'[ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e del [sistema ECRIS-TCN].
- (14) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac, il SIS, il [sistema ECRIS-TCN] e i dati Europol e rendere possibile la consultazione simultanea di questi sistemi di informazione dell'UE; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP) andrebbe utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.
- (15) Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell'elenco di controllo, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'autorità responsabile. La valutazione svolta dall'autorità responsabile dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno il visto per soggiorno di breve durata.
- (16) Il visto per soggiorno di breve durata non dovrebbe mai essere rifiutato esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda.
- (17) È opportuno che i richiedenti le cui domande di visto per soggiorno di breve durata sono state rifiutate sulla base di un'informazione risultante da un trattamento nel VIS abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato

membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Dovrebbero applicarsi le garanzie esistenti e le norme sui mezzi di ricorso del regolamento (CE) n. 767/2008.

- (18) All'esame di una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbero applicarsi indicatori di rischio specifici corrispondenti al rischio già individuato per la sicurezza, di migrazione irregolare o per la salute pubblica. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull'età di una persona. Non dovrebbero in alcun caso essere basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.
- (19) Il continuo emergere di nuove forme di minacce alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.
- (20) È opportuno assicurare che ai richiedenti il visto per soggiorni di breve durata, o ai cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un visto per soggiorni di lunga durata o un permesso di soggiorno e ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto si applichi quanto meno un livello di verifiche equivalente. A tal fine è altresì redatto un elenco di controllo con informazioni relative a persone sospettate di aver commesso un reato di terrorismo o altro reato grave o riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi, che dovrebbe essere utilizzato anche per le verifiche rispetto a queste categorie di cittadini di paesi terzi.
- (21) Per onorare i loro obblighi a norma della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero poter verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano o meno in possesso dei necessari documenti di viaggio validi. Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall'estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia "OK/NON OK".
- (22) È opportuno che il presente regolamento specifichi quali autorità degli Stati membri possano essere autorizzate ad accedere al VIS per inserire, modificare, cancellare o consultare dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno ai fini specifici del VIS per questa categoria di documenti e i relativi titolari, e nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.
- (23) Ogni trattamento dei dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità

competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati sono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

- (24) È necessario che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti nella lotta ai reati di terrorismo e altri reati gravi. Disciplina l'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol la decisione 2008/633/GAI del Consiglio. Il contenuto di questa decisione dovrebbe essere integrato nel regolamento VIS per essere allineato all'attuale quadro del trattato.
- (25) L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo o al traffico di droga. Pertanto è opportuno che siano a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") anche i dati del VIS relativi ai soggiorni di lunga durata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (26) Poiché Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali su scala europea, è opportuno che l'accesso attuale di Europol al VIS nel quadro delle sue funzioni sia codificato e semplificato, visto anche i recenti sviluppi del quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.
- (27) L'accesso al VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nel VIS. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente da consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare la persona dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e commisurata all'obiettivo legittimo da perseguire.
- (28) Il [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] prevede la possibilità per l'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di identificare una persona con i dati biometrici acquisiti durante una verifica d'identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario

⁵⁶ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade al ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. In questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato accesso ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per tale accesso.

- (29) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell'ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto degli Stati membri uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.
- (30) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono inoltrate le richieste di accesso ai dati del VIS, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
- (31) Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati del VIS non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in piena indipendenza dalle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l'assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.
- (32) Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- (33) I dati personali dei titolari di documenti di soggiorno di lunga durata registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell'individuazione dei soggiorni fuoritermine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli

obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni purché non sussistano motivi per cancellarli prima.

- (34) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷. Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸.
- (35) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, al pari del personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l'autorità dello Stato membro ospitante. Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati inseriti nel VIS, è opportuno conferire l'accesso al VIS all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.
- (36) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹, un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.
- (37) Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680. A ciò si aggiunga che gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare colpiti da provvedimento di rimpatrio non sono bastati ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione conclusi o negoziati dall'Unione o dagli Stati membri, che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46 del regolamento

⁵⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁵⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁵⁹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi e resta incerta la conclusione di nuovi accordi. Date queste premesse, i dati personali potrebbero essere trattati a norma del presente regolamento con le autorità dei paesi terzi ai fini dell'attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 o alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 38 o dell'articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680.

- (38) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di organismi internazionali competenti quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per la migrazione e il Comitato internazionale della Croce rossa, i dati personali trattati nel VIS in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e se richiesto in singoli casi per lo svolgimento dei compiti a norma del regolamento (UE) .../... [*regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento*]⁶⁰, per le operazioni di reinsediamento dei rifugiati in relazione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trasferiti da quegli organismi agli Stati membri nell'attuazione del richiamato regolamento.
- (39) Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹.
- (40) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il
- (41) Onde migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari e facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare i cui dati potrebbero figurare nel VIS, è opportuno conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti un visto per soggiorno di breve durata. Contrariamente alle informazioni estratte dal VIS, la copia del documento di viaggio è una prova della cittadinanza largamente riconosciuta dai paesi terzi.
- (42) La consultazione dell'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, istituito con decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶², è un passaggio obbligato della procedura d'esame del visto. Le autorità competenti per i visti dovrebbero sistematicamente adempiere tale obbligo; l'elenco dovrebbe pertanto essere inserito

⁶⁰ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [titolo completo] (GU L ... del ..., pag. ...).

⁶¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁶² Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

nel VIS in modo da permettere di verificare automaticamente se il documento di viaggio del richiedente è riconosciuto.

- (43) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.
- (44) Per consentire di monitorare meglio l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.
- (45) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³.
- (46) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di assicurare l'attuazione della politica comune in materia di visti, un elevato livello di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (47) Il presente regolamento fissa norme rigorose sull'accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati che saranno trattate dal VIS. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.
- (48) Ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che

⁶³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche. In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE.

- (49) Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, detti familiari non solo hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri ma hanno anche il diritto di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e in base a una procedura accelerata.
- (50) Il diritto di ottenere un visto non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto i dati personali dei familiari possono essere verificati soltanto in quanto riguardano la loro identificazione e il loro status e in quanto pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. L'esame delle loro domande di visto dovrebbe infatti essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.
- (51) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (52) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁶⁴; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (53) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (54) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione,

⁶⁴ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁶⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶⁶, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁶⁷.

- (55) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶⁸, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁶⁹ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio⁷⁰.
- (56) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁷¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁷² e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio⁷³.

⁶⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶⁷ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁶⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁶⁹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁷⁰ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

⁷¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁷² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁷³ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

- (57) Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 22 novodecies, costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, salvo per le disposizioni che la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio⁷⁴ rende applicabili alla Bulgaria e alla Romania,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

- 1) all'**articolo 1** sono aggiunti i commi seguenti:

“Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese certe decisioni adottate al riguardo.

Conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], il VIS agevola e contribuisce alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS.

* Regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] (GU L...).”;

- 2) l'**articolo 2** è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 Scopo del VIS

1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

- a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
- b) evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda;

⁷⁴ Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

- c) agevolare la lotta contro la frode;
- d) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;
- e) contribuire all'identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
- f) contribuire all'identificazione delle persone scomparse;
- g) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**;
- h) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- i) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;
- j) garantire la corretta identificazione delle persone;
- k) sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.

2. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative decisioni, al fine di:

- a) sostenere un elevato livello di sicurezza contribuendo a valutare se il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni;
- b) rafforzare l'efficacia delle verifiche di frontiera e dei controlli nel territorio;
- c) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- d) garantire la corretta identificazione delle persone;
- e) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;
- f) sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.

* Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

** Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).";

3) l'**articolo 3** è soppresso;

4) all'**articolo 4** sono aggiunti i punti seguenti:

(12) "dati VIS" o "dati del VIS", tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e degli articoli da 22 quater a 22 septies;

(13) "dati di identità", i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e bis);

(14) "dati relativi alle impronte digitali", i dati sulle impronte digitali conservati in un fascicolo del VIS;

(15) "immagine del volto", l'immagine digitalizzata del volto;

(16) "dati Europol", i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

(17) "permesso di soggiorno", tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio**, e qualsiasi altro documento di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

(18) "visto per soggiorno di lunga durata", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18 della convenzione di Schengen;

(19) "autorità nazionale di controllo", ai fini del contrasto, l'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

(20) "contrasto", la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

(21) "reati di terrorismo", i reati che ai sensi del diritto nazionale corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio****;

(22) "reati gravi", i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio*****; se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena

detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

* Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

** Regolamento (CE) n 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

*** Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

**** Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

***** Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1)";

5) l'**articolo 5** è sostituito dal seguente:

*“Articolo 5
Categorie di dati*

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

a) i dati alfanumerici sul richiedente il visto per soggiorno di breve durata e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14; i dati alfanumerici sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies; le informazioni sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter, e i risultati delle verifiche di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 6;

b) le immagini del volto di cui all'articolo 9, punto 5, e all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f);

c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6, e all'articolo 22 quater, punto 2, lettera g);

d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3.

2. I messaggi trasmessi dal VIS di cui all'articolo 16, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34.

3. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all'articolo 22 quinquies, lettere da a) a c bis), f) e g). I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.”;

6) è inserito l'**articolo 5 bis** seguente:

“Articolo 5 bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

- (1) L'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, istituito con decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, è integrato nel VIS.
- (2) Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, di cui all'articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.
- (3) Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

* Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).”;

7) l'**articolo 6** è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, da 22 quater a 22 septies e da 22 octies a 22 undecies, e per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità].

Tale accesso è concesso nella misura in cui i dati sono necessari all'assolvimento dei compiti di tale personale, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.”;

b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

“4. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco.”;

c) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

“5. Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.”;

8) all'**articolo 7** è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

“3. L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È tenuto conto del benessere del minore, della sua sicurezza e incolumità, in particolare se sussiste il rischio che sia vittima della tratta di esseri umani, e del suo parere, e tale attenzione deve essere commisurata alla sua età e al suo grado di maturità.”;

9) Il titolo del **capo II** è sostituito dal seguente:

“INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI”

10) l'**articolo 8** è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l'autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro due giorni lavorativi, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.”;

b) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

“1 bis. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente l'interrogazione di cui all'articolo 9 bis e restituisce i risultati.”;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione “non pertinente”. L'assenza di impronte digitali è indicata con “VIS0”; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 810/2009.”;

11) l'**articolo 9** è così modificato:

a) al punto 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;

a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;

b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;

c) data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;

c bis) autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;”;

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

“5. immagine del volto del richiedente conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009;”;

c) è aggiunto il punto 7 seguente:

“7. immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici.”;

d) sono aggiunti i due commi seguenti:

“8. L’immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al primo comma, punto 5, è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato.

In deroga al secondo comma, in casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l’inserimento nel VIS dell’immagine del volto rilevata sul posto, l’immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Document – documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). In tali casi l’immagine del volto è inserita nel fascicolo individuale unicamente previa verifica elettronica che l’immagine del volto registrata nel chip dell’e-MRTD corrisponde all’immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.”;

12) sono inseriti i nuovi **articoli da 9 bis a 9 quinquies** seguenti:

“Articolo 9 bis

Interrogazione di altri sistemi

1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Quando viene creata una domanda o rilasciato un visto, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all’articolo 5 bis, e restituisce i risultati.
3. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all’articolo 6, paragrafo 1 [*del regolamento*

sull'interoperabilità] per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 9, punto 4, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/XX che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi], nell'Eurodac, [nel sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

4. Il VIS inserisce nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 3. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo relativo alla domanda.
5. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), le interrogazioni avviate a norma del paragrafo 3 del presente articolo confrontano i dati pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:
 - (a) una segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione;
 - (b) una segnalazione di persona scomparsa;
 - (c) una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - (d) una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.

Articolo 9 ter

Norme specifiche applicabili all'interrogazione di altri sistemi per i familiari di cittadini UE o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione

1. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, le verifiche automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE.

2. Il VIS non verifica:
 - (a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell'EES;
 - (b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell'Eurodac.
3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006, l'autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L'autorità competente per i visti procede conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento SIS II.

Articolo 9 quater

Verifica a cura delle autorità centrali

1. L'autorità centrale dello Stato membro che tratta la domanda verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo emerso dalle interrogazioni ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 3.
2. Nel verificare manualmente i riscontri positivi, l'autorità centrale ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, come a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3.
3. L'autorità centrale verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti nel VIS o in una delle banche dati consultate.
4. Qualora i dati personali non corrispondano e non siano emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, l'autorità centrale cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo relativo alla domanda.
5. Qualora i dati corrispondano o persistano dubbi sull'identità del richiedente, l'autorità centrale competente per i visti che tratta la domanda informa l'autorità centrale dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri che risultano aver inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso il riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l'autorità centrale consulta le autorità centrali dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri seguendo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
6. Il risultato delle verifiche effettuate dalle autorità centrali degli altri Stati membri viene aggiunto al fascicolo relativo alla domanda.
7. In deroga al paragrafo 1, ove dal confronto di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all'autorità centrale dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione perché adotti adeguate misure di follow-up.

8. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono stati forniti da Europol, l'autorità centrale dello Stato membro competente consulta l'unità nazionale Europol per il follow-up conformemente al regolamento (UE) 2016/794, in particolare il capo IV.

Articolo 9 quinquies

Responsabilità di Europol

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2.”;

- 13) all'**articolo 13**, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

“4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite il meccanismo di cui all'articolo 16.”;

- 14) l'**articolo 15** è così modificato:

a) al paragrafo 2, è inserita la lettera e bis) seguente:

“e bis) immagine del volto;”;

b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

“2 bis. L'immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.”;

- 15) all'**articolo 16**, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette allo Stato membro che ha creato il fascicolo di domanda.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell'esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, e dei cittadini di paesi terzi in questione.

3. La procedura definita al paragrafo 2 si applica altresì:

a) alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sulla modifica dei dati e dell'articolo 25, paragrafo 4, sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e dell'articolo 31 sulle notifiche ex post del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implicino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio ai sensi dell'articolo 9, punto 7, e altri documenti giustificativi relativi alla domanda, alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti, come pure alle richieste ai sensi dell'articolo 9 quater e dell'articolo 38, paragrafo 3. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste entro due giorni lavorativi.”;

16) l'**articolo 17** è soppresso;

17) il titolo del **capo III** è sostituito dal seguente:

“ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA”;

18) all'**articolo 18, paragrafo 6**, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo *in combinazione con l'immagine del volto.*”;

19) è inserito l'**articolo 20 bis** seguente:

“*Articolo 20 bis*

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse e successivo accesso a tali dati

1. I dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS possono essere utilizzati ai fini dell'inserimento di una segnalazione di persone scomparse in conformità all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*regolamento (UE) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale*]. In questi casi lo scambio di dati relativi alle impronte digitali deve avvenire tramite mezzi sicuri presso l'ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene i dati.
2. Ove emerga un riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui *all'articolo 43 del regolamento (UE) n.... [COM(2016) 883 final — SIS LE]*, possono chiedere, nell'assolvimento delle loro funzioni, di accedere ai dati inseriti nel VIS. Si applicano le condizioni previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del (GU L ... del ..., pag. ...).”;

20) all’**articolo 22**, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che il richiedente protezione internazionale è registrato nel VIS, l’autorità competente per l’asilo ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del richiedente e di tutti i fascicoli relativi alla domanda a quello collegati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) numero di domanda;

b) dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all’*articolo 9, punti 4, 5 e 7*;

c) fotografie;

d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata;

e) dati di cui all’*articolo 9, punti 4 e 5*, dei fascicoli collegati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4.”;

21) l’**articolo 23** è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all’articolo 34.

Tale periodo decorre:

a) dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata *o del permesso di soggiorno* qualora sia stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata *o un permesso di soggiorno*;

b) dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata *o del permesso di soggiorno* qualora sia stato prorogato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata *o un permesso di soggiorno*;

c) dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;

d) dalla data della decisione dell’autorità *responsabile* qualora sia stato rifiutato, annullato, ridotto, ritirato o revocato, *a seconda dei casi*, un visto, un visto per soggiorno di lunga durata *o un permesso di soggiorno*.

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e *all'articolo 22 bis, paragrafi 3 e 5.*";

22) all'**articolo 24, il paragrafo 2** è sostituito dal seguente:

"2. Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3, lo Stato membro competente provvede alle necessarie verifiche e risponde entro 48 ore e, nel caso, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro competente tramite VIS Mail.";

23) l'**articolo 25** è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda, i fascicoli e i collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e *all'articolo 22 bis, paragrafo 3*, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.";

b) al paragrafo 2, i termini "l'infrastruttura del VIS" sono sostituiti dai termini "VIS Mail";

24) all'**articolo 26** è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal sistema di produzione del VIS a fini di prova nei seguenti casi:

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale;

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione del VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.";

25) l'**articolo 27** è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Sede del sistema centrale d'informazione visti

Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).

Entrambi i siti possono essere usati simultaneamente per far funzionare in modalità attiva il VIS purché il secondo sito resti in grado di assicurarne il funzionamento in caso di guasto del sistema.”;

26) l’**articolo 29** è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Responsabilità per quanto riguarda l’uso *e la qualità* dei dati”;

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l’esattezza, l’attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.”;

c) al paragrafo 2, lettera a), i termini “del VIS centrale” sono sostituiti dai termini “del VIS centrale o del CIR” e i termini “il VIS centrale” sono sostituiti dai termini “il VIS centrale o il CIR”;

d) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

“2 bis. L’Autorità di gestione insieme alla Commissione sviluppa e gestisce meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L’Autorità di gestione riferisce periodicamente agli Stati membri e alla Commissione sui controlli della qualità dei dati.

Il meccanismo, le procedure e l’interpretazione relativi alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti mediante misure di esecuzione secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2.”;

27) è inserito l’**articolo 29 bis** seguente:

*“Articolo 29 bis
Norme specifiche per l’inserimento dei dati*

1. L’inserimento nel VIS dei dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies è subordinato alle seguenti condizioni preliminari:

a) i dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies e all’articolo 6, paragrafo 4, possono essere trasmessi al VIS solo previo controllo di qualità eseguito dalle autorità nazionali competenti;

b) i dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies e all’articolo 6, paragrafo 4, sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS conformemente al paragrafo 2.

2. Il VIS esegue controlli di qualità come segue:

(a) nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui agli

articoli 9, 22 quater e 22 quinquies; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS;

- (b) il VIS può attivare le procedure automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità eseguito dal VIS a norma del presente articolo; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS;
- (c) nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sui dati dattiloscopici al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;
- (d) nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali designate sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. Per la conservazione dei dati di cui al paragrafi 1 e 2 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.”;

28) all'**articolo 31**, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), e *punti 6 e 7*, possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato, o messi a loro disposizione, soltanto se necessario in casi specifici al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi e soltanto ai fini del rimpatrio conformamene alla direttiva 2008/115/CE o del reinsediamento conformemente al *regolamento ... [regolamento sul quadro per il reinsediamento]*, a condizione che lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS abbia dato il suo assenso.”;

29) l'**articolo 34** è sostituito dal seguente:

*“Articolo 34
Registrazioni*

1. Ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Autorità di gestione conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 20 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 duodecies, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22 e da 22 octies a 22 undecies, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, *all'articolo 22 octies, all'articolo 22 nonies, all'articolo 22 decies, all'articolo 22 undecies*, all'articolo 45 bis e all'articolo 45 quinquies, e il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

2. Per le operazioni di cui all'articolo 45 ter, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES).

3. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.”;

30) l'**articolo 37** è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Lo Stato membro competente informa i cittadini di paesi terzi e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), all'articolo 22 quater, punto 2, lettera e), o all'articolo 22 quinquies, lettera e), in merito a quanto segue:”;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per iscritto al cittadino di paese terzo all'atto dell'acquisizione dei dati, della fotografia e delle impronte digitali di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, all'articolo 22 quater, punto 2, e all'articolo 22 quinquies, lettere da a) a g), e se necessario oralmente, in una lingua e maniera che l'interessato comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli e/o infografiche e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.”;

c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.”;

31) all'**articolo 38**, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese.”;

32) all'**articolo 43**, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità nazionali di controllo riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità nazionali di controllo sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/XXXX [revisione del regolamento 45/2001].”;

33) all'**articolo 45**, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

“3. Le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel VIS sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.”;

34) è inserito l'**articolo 45 bis** seguente:

*“Articolo 45 bis
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche*

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 ha accesso alla consultazione dei seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:

- (a) informazioni sullo status;
- (b) autorità competente e relativa sede;
- (c) sesso, data di nascita e cittadinanza attuale del richiedente;
- (d) Stato membro del primo ingresso, solo per i visti per soggiorni di breve durata;
- (e) luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (accolta o respinta);
- (f) tipo di documento rilasciato, ad es. VTA, visto uniforme o VTL, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;
- (g) tipo di documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio, solo per i visti per soggiorni di breve durata;
- (h) motivi adottati per una decisione concernente il documento o la domanda, solo per i visti per soggiorni di breve durata; decisione concernente la domanda (se accoglierla o respingerla e i motivi adottati) per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno;
- (i) autorità competente per i visti che ha respinto la domanda e relativa sede e data del rifiuto, solo per i visti per soggiorni di breve durata;
- (j) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto per soggiorno di breve durata a più di un'autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi e delle date del rifiuto, solo per i visti per soggiorni di breve durata;
- (k) scopo/i principale/i del viaggio, per i visti per soggiorni di breve durata; finalità della domanda, per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno;

- (l) dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, a seconda dei casi;
- (m) data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;
- (n) numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;
- (o) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
- (p) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
- (q) casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase.

Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla consultazione dei dati di cui al primo comma ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

2. Ai fini del paragrafo 1 eu-LISA conserva i dati ivi previsti nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento 2018/XX *[sull'interoperabilità]*.
3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del VIS di cui all'articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.
4. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di breve durata che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda:
 - (a) il totale dei visti di transito aeroportuale richiesti, compresi i visti di transito aeroportuale multipli;
 - (b) il totale dei visti rilasciati, compresi i visti A per ingressi multipli;
 - (c) il totale dei visti per ingressi multipli rilasciati;
 - (d) il totale dei visti non rilasciati, compresi i visti A per ingressi multipli;
 - (e) il totale dei visti uniformi richiesti, compresi i visti per ingressi multipli;
 - (f) il totale dei visti rilasciati, compresi i visti per ingressi multipli;
 - (g) il totale dei visti per ingressi multipli rilasciati, divisi per durata di validità (meno di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni);

- (h) il totale dei visti uniformi non rilasciati, compresi i visti per ingressi multipli;
- (i) il totale dei visti con validità territoriale limitata rilasciati.

Le statistiche quotidiane sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.

5. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:
 - (a) il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, prorogati o ritirati;
 - (b) il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, prorogati o ritirati.
 6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti sotto forma di statistiche trimestrali per l'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro.
 7. Su richiesta della Commissione eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione della politica comune in materia di visti o della politica migratoria, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.”;
- 35) sono inseriti gli **articoli 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies** seguenti:

“Articolo 45 ter

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso o meno, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata, i vettori forniscono i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), o all'articolo 22 quater, lettere a), b) e c), a seconda dei casi.
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per l'interrogazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall'accesso non autorizzato.

3. L'accesso sicuro al portale per i vettori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della decisione 2004/512/CE come modificata dal presente regolamento, permette ai vettori di procedere all'interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo. A tal fine il vettore interroga il VIS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.
4. Il VIS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di visto valido, fornendo ai vettori una risposta "OK/NON OK".
5. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2. Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 quater

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS o per altre ragioni che esulano dal controllo dei vettori, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un visto o di un documento di viaggio valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è l'Autorità di gestione, questa ne informa i vettori. Informa altresì i vettori dell'avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l'Autorità di gestione.
2. I dettagli delle procedure sostitutive sono stabiliti con un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 quinquies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. Per svolgere i compiti e esercitare le competenze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio* e in aggiunta all'accesso di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.
2. Per garantire l'accesso di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 45 sexies.

* Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE)

Articolo 45 sexies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. In vista dell'accesso di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, una richiesta per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nel VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e/o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. L'accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:

a) lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e

b) la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.

3. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio possono intervenire esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

4. In caso di dubbio o qualora la verifica dell'identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.

5. La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:

a) nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente agli articoli 18 o 22 octies del presente regolamento rispettivamente;

b) nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all'interno del territorio conformemente agli articoli 19 o 22 nonies rispettivamente;

- c) nell'identificare le persone che potrebbero non soddisfare, o non soddisfare più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all'articolo 20.

6. Lo Stato membro ospitante è informato dell'eventuale riscontro positivo emerso nel VIS a seguito di tale accesso e consultazione.

7. L'Autorità di gestione conserva, conformemente all'articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio.

8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all'articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui ha avuto accesso la richiamata Agenzia.

9. Tranne nei casi in cui è necessario per svolgere i compiti ai fini del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso la richiamata Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all'articolo 32.”;

- 36) l'**articolo 49** è sostituito dal seguente:

“Articolo 49

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

- 37) è inserito l'**articolo 49 bis** seguente:

“Articolo 49 bis

Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornirle consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.”;

38) l'**articolo 50** è sostituito dal seguente:

“Articolo 50

Monitoraggio e valutazione

1. L'Autorità di gestione provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
 2. Ai fini della manutenzione tecnica l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.
 3. Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresa la sua sicurezza.
 4. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro e Europol predispongono una relazione annuale sull'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
 - (a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
 - (b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nel campo di applicazione del presente regolamento;
 - (c) il numero delle richieste di accesso al VIS a fini di contrasto;
 - (d) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione.
- Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Ogni quattro anni la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, l'impiego delle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
 6. Gli Stati membri comunicano all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
 7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.”;

39) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

“Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1”;

- 40) dopo l'articolo 22, sono inseriti i **capi III bis e III ter** seguenti:

CAPO III bis

INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Articolo 22 bis

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della decisione relativa a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o a un permesso di soggiorno

1. Non appena abbia deciso di una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l'autorità che ha preso la decisione crea senza indugio il fascicolo individuale inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 22 quater o all'articolo 22 quinquies.
2. Non appena creato il fascicolo individuale, il VIS avvia automaticamente la ricerca di cui all'articolo 22 ter.
3. Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l'autorità crea un fascicolo individuale per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato domanda insieme e cui è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.
4. Qualora in conformità del diritto dell'Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità del diritto dell'Unione o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Articolo 22 ter

Interrogazione di altri sistemi

1. Al solo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, il VIS tratta i fascicoli automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Ogniquale volta, al momento del rilascio o del rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno di cui all'articolo 22 quinquies, venga creato un fascicolo individuale il VIS avvia un'interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all'articolo 6, paragrafo 1 *[del regolamento sull'interoperabilità]* per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b), c), f) e g), con i dati pertinenti nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di

controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/XX che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, [nel sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

3. Il VIS inserisce nel fascicolo individuale un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 2 e 5. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo individuale.
4. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), relativamente a un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato o prorogato, le interrogazioni avviate a norma del paragrafo 2 del presente articolo confrontano i dati pertinenti di cui all'articolo 22 quater, punto 2, con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:
 - (a) una segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione;
 - (b) una segnalazione di persona scomparsa;
 - (c) una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - (d) una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.

Ove dal confronto di cui al presente paragrafo risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all'autorità centrale dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione perché adotti adeguate misure di follow-up.

5. Per quanto riguarda la consultazione dei dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 2, i riscontri positivi si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i respingimenti e i rifiuti di visto giustificati da motivi di sicurezza.
6. Se a rilasciare o prorogare il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è l'autorità consolare di uno Stato membro, si applica l'articolo 9 bis.
7. Se a rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o a prorogare il visto per soggiorno di lunga durata è un'autorità nel territorio di uno Stato membro, si applica quanto segue:
 - (a) tale autorità verifica se i dati registrati nel fascicolo individuale corrispondono ai dati presenti nel VIS o in uno dei sistemi d'informazione/delle banche dati dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol consultati ai sensi del paragrafo 2;
 - (b) se il riscontro positivo ai sensi del paragrafo 2 è connesso ai dati Europol, l'unità nazionale Europol è informata per follow-up;

- (c) se i dati non corrispondono e non sono emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'autorità cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo relativo alla domanda;
- (d) se i dati corrispondono o persistono dubbi sull'identità del richiedente, l'autorità prende misure in relazione ai dati per i quali è emerso il riscontro positivo ai sensi del paragrafo 4 attenendosi alle procedure, alle condizioni e ai criteri previsti dalla legislazione nazionale e dell'Unione.

Articolo 22 quater

Fascicolo individuale da istruire in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Il fascicolo individuale creato ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, contiene i seguenti dati:

- (1) l'autorità che ha rilasciato il documento e relativa sede;
- (2) i seguenti dati del titolare:
 - a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso; data, luogo e paese di nascita;
 - b) tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
 - c) data di scadenza del documento di viaggio;
 - cc) autorità che ha rilasciato il documento di viaggio;
 - d) nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale;
 - e) cognome, nome e indirizzo della persona fisica o ragione sociale e indirizzo del datore di lavoro o di altra organizzazione sulla cui base è stata presentata la domanda;
 - f) immagine del volto del titolare, se possibile rilevata sul posto;
 - g) due impronte digitali del titolare in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione;
- (3) i seguenti dati relativi al visto per soggiorno di lunga durata o al permesso di soggiorno rilasciato:
 - (a) informazioni sullo status da cui risulti che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
 - (b) data e luogo della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

- (c) tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);
- (d) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;
- (e) data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.

Articolo 22 quinquies

Fascicolo individuale da istruire in determinati casi di rifiuto di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l'autorità che ha adottato tale decisione crea senza indugio un fascicolo individuale che contiene i seguenti dati:

- a. cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); nome o nomi; sesso; data, luogo e paese di nascita;
- b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c. tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
- d. nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;
- e. cognome, nome e indirizzo della persona fisica sulla cui base è presentata la domanda;
- f. immagine del volto del richiedente, se possibile rilevata sul posto;
- g. due impronte digitali del richiedente in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione;
- h. informazioni da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
- i. autorità che ha rifiutato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno e relativa sede;
- j. data e luogo della decisione di rifiutare il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno.

Dati da aggiungere in caso di ritiro di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

1. Qualora sia adottata una decisione di ritiro di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di riduzione della validità di un visto per soggiorno di lunga durata, l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge i seguenti dati al fascicolo individuale:

- a) informazioni sullo status da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato o, in caso di visto per soggiorno di lunga durata, che la validità è stata ridotta;
- b) autorità che ha ritirato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno o che ha ridotto la validità del visto per soggiorno di lunga durata e relativa sede;
- c) luogo e data della decisione;
- d) nuova data di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata, se del caso;
- e) numero di vignetta visto se la validità ridotta del visto assume la forma di una nuova vignetta visto.

2. Il fascicolo individuale indica inoltre i motivi di ritiro del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o della riduzione di validità del visto per soggiorno di lunga durata, in conformità dell'articolo 22 quinquies, lettera h).

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge i seguenti dati al fascicolo individuale:

- a) informazioni sullo status da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato prorogato;
- b) autorità che ha prorogato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno e relativa sede;
- c) luogo e data della decisione;
- d) nel caso di visto per soggiorno di lunga durata, numero di vignetta visto se la proroga del visto assume la forma di una nuova vignetta visto;
- e) data di scadenza del periodo prorogato.

Accesso ai dati a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del documento e/o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e allo scopo di verificare se la persona non sia considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità di quel regolamento sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di documento in combinazione con uno o più dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del documento sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i controlli di frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo individuale limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - (a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno da cui risulti se è stato rilasciato, ritirato o prorogato;
 - (b) i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 3, lettere c), d) e e);
 - (c) se applicabili, i dati di cui all'articolo 22 sexies, paragrafo 1, lettere d) e e);
 - (d) se applicabili, i dati di cui all'articolo 22 septies, lettere d) e e);
 - (e) le fotografie di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f).

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare e l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o allo scopo di verificare che la persona non sia una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri e, a seconda dei casi, le autorità di polizia sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con uno o più dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo individuale e, se del caso, dei fascicoli collegati in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- (a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno da cui risulti se è stato rilasciato, ritirato o prorogato;
- (b) i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 3, lettere c), d) e e);
- (c) se applicabili, i dati di cui all'articolo 22 sexies, paragrafo 1, lettere d) e e);
- (d) se applicabili, i dati di cui all'articolo 22 septies, lettere d) e e);
- (e) le fotografie di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f).

Articolo 22 decies

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti per l'asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con il numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno in combinazione con i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l'autorità competente per l'asilo ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g), ai fascicoli collegati del coniuge e dei figli in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) autorità che ha rilasciato o prorogato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;

b) i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a) e b);

c) tipo di documento;

d) validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

f) le fotografie di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettera f);

g) i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a) e b), dei fascicoli collegati del coniuge e dei figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Accesso ai dati per l'esame della domanda di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti per l'asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con il numero del visto per soggiorno di lunga durata o del documento di soggiorno in combinazione con i dati di cui all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c), o in combinazione con i dati di cui all'articolo 22 quinquies, lettere a), b), c) e f).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente per l'asilo ha accesso, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1, alla consultazione dei dati inseriti in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies, del richiedente e dei fascicoli relativi alla domanda a quello collegati in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 3.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013.

CAPO III ter

Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto

Articolo 22 duodecies
Autorità designate degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati registrati nel VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 22 quindecies.

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al

risultato della verifica che esso effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA e alla Commissione il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
5. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati conservati nel VIS attraverso il punto o i punti di accesso centrale.
6. Solo il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere al VIS conformemente agli articoli 22 quaterdecies e 22 quindecies.

Articolo 22 terdecies

Europol

1. Europol designa una delle sue unità operative come “autorità designata di Europol” e l'autorizza a richiedere l'accesso al VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 22 septdecies.

Il punto d'accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Articolo 22 quaterdecies

Procedure di accesso al VIS a fini di contrasto

1. Le unità operative di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, per l'accesso ai dati conservati nel VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, il punto o i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui all'articolo 22 quindecies. Se sono soddisfatte le condizioni di accesso, il punto o i punti di accesso centrale trattano le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto o i punti di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22 quindices, compresa l'effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.
3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Articolo 22 quindices

Condizioni per l'accesso delle autorità designate degli Stati membri ai dati del VIS

1. Le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
 - (b) l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
 - (c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
 - (d) qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], la risposta ricevuta di cui al paragrafo 3 di quell'articolo indica che nel VIS sono conservati dati.
2. La condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d'obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave.
3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo individuale:
 - (a) cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
 - (b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

- (c) numero di vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;
 - (d) impronte digitali, comprese quelle latenti;
 - (e) immagine del volto.
4. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel precedente paragrafo e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

Articolo 22 sexdecies

Accesso al VIS per l'identificazione di persone in circostanze specifiche

In deroga all'articolo 22 quindicies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS per l'identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione e/o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

Qualora le impronte digitali di tali persone non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b).

La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui all'articolo 9 e ai dati di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

Articolo 22 septdecies

Procedura e condizioni per l'accesso di Europol ai dati del VIS

1. Europol ha accesso alla consultazione del VIS se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
 - b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
 - c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato

di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

- d) qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], la risposta ricevuta di cui al paragrafo 3 di quell'articolo indica che nel VIS sono conservati dati.
- 2. Le condizioni di cui all'articolo 22 quindices, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano di conseguenza.
 - 3. L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o di una serie specifica di dati conservati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 3. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
 - 4. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di detto Stato membro.

Articolo 22 octodecies *Registrazione e documentazione*

- 1. Gli Stati membri e Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati del VIS conformemente al capo III ter siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di verifica interna.
- 2. La registrazione o la documentazione indicano in ogni caso:
 - a) lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati del VIS, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;
 - b) il riferimento del fascicolo nazionale;
 - c) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale del VIS dal punto di accesso centrale;
 - d) il nome dell'autorità che ha chiesto l'accesso per la consultazione;
 - e) se applicabile, la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
 - f) i dati usati per la consultazione;

- g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha eseguito l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 50. L'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 22 novodecies

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore

1. L'accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore è subordinato alle seguenti condizioni:
- (a) l'accesso rientra nei limiti delle loro competenze;
 - (b) l'accesso è subordinato alle medesime condizioni di cui all'articolo 22 quindecies, paragrafo 1;
 - (c) l'accesso è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all'autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto o ai punti di accesso nazionale.
2. Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 quindecies, paragrafo 1.

* Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).”.

Articolo 2
Modifiche della decisione 2004/512/CE

L'articolo 1, paragrafo 2, della **decisione 2004/512/CE** è sostituito dal seguente:

“2. Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata e consta dei seguenti elementi:

a) *l'archivio comune di dati di identità [di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità];*

b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato “sistema centrale d'informazione visti” (VIS);

c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata “interfaccia nazionale” (NI-VIS), che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, o con un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;

d) un'infrastruttura di comunicazione tra il VIS e le interfacce nazionali;

e) *un canale di comunicazione sicuro fra il VIS e il sistema centrale dell'EES;*

f) *un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito [dall'articolo 6 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], del servizio comune di confronto biometrico istituito [dall'articolo 12 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], dell'archivio comune di dati di identità istituito [dall'articolo 17 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], del rilevatore di identità multiple istituito [dall'articolo 25 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità];*

g) *un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità centrali competenti per i visti (“VIS Mail”);*

h) *un portale per i vettori;*

i) *un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (sistemi/banche dati di Interpol), dall'altro;*

j) *un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.*

Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.”.

Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 810/2009

Il regolamento (UE) n. 810/2009 è così modificato:

1) all'**articolo 10, paragrafo 3**, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 oppure, alla prima domanda e successivamente almeno ogni 59 mesi a partire da quella, conformemente alle norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento;”;

2) l'**articolo 13** è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“- una fotografia rilevata sul posto e in formato elettronico al momento della domanda;”;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Se le impronte digitali *e una fotografia di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto* dal richiedente e inserite nel VIS nell'ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali [dati] *possono essere* copiati nella domanda successiva.”;

c) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) bambini di età inferiore a sei anni;”;

d) il paragrafo 8 è soppresso;

3) l'**articolo 21** è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e agli articoli 15 e 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui ai richiamati articoli onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.”;

b) sono inseriti i paragrafi 3 bis e 3 ter seguenti:

“3 bis. Allo scopo di valutare le condizioni di ingresso di cui al paragrafo 3, il consolato tiene conto del risultato delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008 nelle seguenti banche dati:

- (a) nel SIS e nell'SLTD per verificare se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato e se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un file del TDAWN di Interpol;
- (b) nel sistema centrale ETIAS per verificare se il richiedente corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata;
- (c) nel VIS per verificare se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un'altra domanda di visto associata a dati di identità diversi e se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di breve durata;

- (d) nell'EES per verificare se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, o se è stato oggetto di respingimento;
- (e) nell'Eurodac per verificare se il richiedente è stato oggetto di ritiro o rigetto della domanda di protezione internazionale;
- (f) nei dati Europol per verificare se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
- (g) nel sistema ECRIS-TCN per verificare se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati in quella banca dati per reati di terrorismo e altri reati gravi;
- (h) nel SIS per verificare se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione.

Il consolato ha accesso alle pratiche di domanda e alle eventuali pratiche di domanda collegate, nonché a tutti i risultati delle verifiche ai sensi dell'articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008.

3 ter. L'autorità competente per i visti consulta il rilevatore di identità multiple unitamente all'archivio comune di dati di identità di cui all'articolo 4, punto 35, del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità] o al SIS, o a entrambi, al fine di valutare le differenze tra le identità oggetto del collegamento, ed effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento nonché sul rilascio o il rifiuto del visto all'interessato.

Conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple.”;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il consolato verifica, sulla base delle informazioni ottenute dall'EES, se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.”;

4) è inserito l'**articolo 21 bis** seguente:

“Articolo 21 bis

Indicatori di rischio specifici

1. La valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o dell'alto rischio epidemico è basata su quanto segue:
 - (a) statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori titolari di visto;
 - (b) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis del regolamento VIS indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuto a un rischio

di immigrazione illegale, per la sicurezza o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;

- (c) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis del regolamento VIS e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;
 - (d) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati dagli Stati membri in questione;
 - (e) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori in tali Stati membri;
 - (f) informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione con cui specifica i rischi di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 2, sono stabiliti indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei seguenti dati:
- (a) fascia di età, sesso, cittadinanza;
 - (b) paese e città di residenza;
 - (c) Stato membro o Stati membri di destinazione;
 - (d) Stato membro del primo ingresso;
 - (e) scopo del viaggio;
 - (f) occupazione attuale.
4. Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull'età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.
5. La Commissione adotta gli indicatori di rischio specifici con un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

6. Le autorità competenti per i visti utilizzano gli indicatori di rischio specifici nel valutare se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale, un rischio per la sicurezza degli Stati membri o un alto rischio epidemico conformemente all'articolo 21, paragrafo 1.
7. La Commissione riesamina periodicamente i rischi specifici e gli indicatori di rischio specifici.”;
- 5) l'**articolo 46** è sostituito dal seguente:

*“Articolo 46
Compilazione di statistiche*

Entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione pubblica la compilazione delle seguenti statistiche annuali sui visti, per consolato e valico di frontiera presso cui i singoli Stati membri trattano le domande di visto:

- (a) numero di visti di transito aeroportuale richiesti, rilasciati e rifiutati;
- (b) numero di visti uniformi per un ingresso e di visti per ingressi multipli richiesti, rilasciati (divisi per la durata di validità: 1, 2, 3, 4 e 5 anni) e rifiutati;
- (c) numero di visti con validità territoriale limitata rilasciati.

Tali statistiche sono compilate sulla base dei rapporti generati dall'archivio centrale di dati del VIS conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008.”;

- 6) all'**articolo 57**, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

*Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226*

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

- 1) all'**articolo 9, paragrafo 2**, è aggiunto il comma seguente:

“L'EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.”;

- 2) all'**articolo 13**, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web per verificare se un visto per soggiorno di breve durata è ancora valido, se è già stato utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se il titolare ha raggiunto la durata massima del soggiorno autorizzato o, a seconda dei casi, se il visto è valido per il territorio del porto di destinazione del viaggio. I vettori forniscono i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/non OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il

personale autorizzato possa accedere al servizio web. La risposta “OK/non OK” non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.”;

- 3) all’articolo 35, paragrafo 4, i termini “mediante l’infrastruttura del VIS” sono soppressi.

Articolo 5 *Modifiche del regolamento (UE) 2016/399*

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

- 1) all’**articolo 8, paragrafo 3**, è aggiunta la lettera b bis) seguente:

“b bis) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono anche l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità, mediante consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora la verifica del titolare del documento o la verifica del documento, a seconda dei casi, conformemente all’articolo 22 octies del richiamato regolamento non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare, l’autenticità del documento e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento.”;

- 2) all’articolo 8, paragrafo 3, le lettere da c) a f) sono soppresse.

Articolo 7 *Modifiche del regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (frontiere e visti) [regolamento sull’interoperabilità]*

Il regolamento (UE) XXX *che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (frontiere e visti) [regolamento sull’interoperabilità]* è così modificato:

- 1) all’**articolo 13, paragrafo 1**, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i dati di cui all’articolo 9, punto 6, all’articolo 22 quater, punto 2, lettere f) e g), e all’articolo 22 quinquies, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 767/2008;”;

- 2) all’**articolo 18, paragrafo 1, la lettera b)** è sostituita dalla seguente:

“b) i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), e punti 5 e 6, all’articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all’articolo 22 quinquies, lettere a), b), c), f) e g), del regolamento (CE) n. 767/2008;”;

- 3) all’**articolo 26, paragrafo 1**, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) alle autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda o un fascicolo individuale nel VIS conformemente all’articolo 8 o all’articolo 22 bis di tale regolamento;”;

4) l’**articolo 27** è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda o un fascicolo individuale nel VIS conformemente all’articolo 8 o all’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;”;

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) cognome, nome o nomi, data di nascita, sesso e cittadinanza o cittadinanze conformemente all’articolo 9, punto 4, lettera a), all’articolo 22 quater, punto 2, lettera a), e all’articolo 22 quinquies, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2008;”;

4) all’**articolo 29, paragrafo 1**, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, per i riscontri positivi emersi durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda o di un fascicolo individuale nel VIS conformemente all’articolo 8 o all’articolo 22 bis di tale regolamento;”.

Articolo 8

Abrogazione della decisione 2008/633/GAI

La decisione 2008/633/GAI è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato 2.

.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e il regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

1.2. Settore/settori interessati

Affari interni

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷⁵

☒ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

1) Contribuire all'identificazione e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri in conformità della direttiva rimpatri.

2) Migliorare l'efficienza del VIS ai fini di agevolare le procedure di rimpatrio.

3) Conseguire meglio gli obiettivi del VIS (facilitare la lotta contro le frodi, le verifiche ai valichi di frontiera esterni e l'applicazione del regolamento Dublino II).

4) Sostenere la prevenzione e la lotta contro la tratta di minori e l'identificazione/verifica dell'identità dei minori cittadini di paesi terzi.

5) Agevolare e rafforzare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri.

⁷⁵

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- 6) Migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari o richiedenti visti per soggiorni di lunga durata e documenti di soggiorno.
- 7) Contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- 8) Raccogliere statistiche al fine di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti.
- 9) Applicare la stessa regola procedurale di ricerca di altri elementi costitutivi di sistema della politica dei visti, in modo da ridurre l'onere a carico degli Stati membri e contribuire a una politica comune dei visti.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)

Gli obiettivi della revisione del regolamento VIS, ossia istituire un sistema comune e procedure comuni per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'ulteriore miglioramento di tali procedure e norme comuni sullo scambio dei dati richiede pertanto un intervento dell'UE.

I problemi individuati non promettono di scomparire nel prossimo futuro e sono direttamente connessi alle attuali disposizioni del VIS. Modificare il quadro giuridico VIS e la normativa afferente è cosa possibile solo a livello dell'UE. Le azioni previste hanno una portata, degli effetti e un impatto tali da rendere possibile il raggiungimento efficace e sistematico degli obiettivi fondamentali solo a livello dell'UE. Per quanto riguarda in particolare la copia del documento di viaggio e il rilevamento delle impronte digitali dei minori, l'analisi che segue dimostra come non sia prevedibile una soluzione sufficiente in caso di inazione dell'UE in quanto la soluzione di tali problemi passa per una conservazione e un accesso centralizzato dei dati che nessuno Stato membro è in grado di garantire da solo. Per quanto riguarda in particolare il problema dei visti per soggiorni di lunga durata e i documenti di soggiorno, oltre il 90% degli Stati membri consultati ritiene necessaria una risposta legislativa dell'UE che colmi l'attuale vuoto informativo. Per quanto riguarda le verifiche in materia di migrazione e sicurezza, la natura del problema impone un accesso immediato alle informazioni di tutti gli altri Stati membri, obiettivo che può essere conseguito solo con un'azione dell'UE.

L'iniziativa intende sviluppare e migliorare le norme relative al VIS, il che implica un'armonizzazione delle norme al massimo livello, obiettivo che non può essere conseguito dagli Stati membri da soli ma può esserlo solo a livello UE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)

Il VIS è la principale banca dati contenente dati sui cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto in Europa. Si tratta pertanto di un sistema indispensabile per sostenere le verifiche alle frontiere esterne e le verifiche sui migranti irregolari intercettati sul territorio nazionale. Gli obiettivi della proposta riguardano miglioramenti tecnici volti a rafforzare l'efficienza e l'efficacia del sistema e ad armonizzarne l'uso negli Stati membri partecipanti. Data la natura transnazionale di questi obiettivi, e considerata la sfida di garantire un scambio di informazioni efficace per contrastare minacce sempre più diversificate, l'UE è nella posizione migliore per proporre soluzioni. L'obiettivo di rafforzare l'efficienza e l'uso armonizzato del VIS, segnatamente aumentando il volume, la qualità e la velocità dello scambio di informazioni tramite un sistema d'informazione centralizzato su larga scala gestito da un'agenzia di regolamentazione (eu-LISA), non può essere conseguito dai soli Stati membri e richiede un intervento a livello dell'UE. Se gli attuali problemi non sono affrontati, il VIS continuerà a operare secondo le norme vigenti e perderà quindi le opportunità di massimizzare la sua efficienza e aumentare il suo valore aggiunto UE, individuate grazie alla valutazione del VIS e al suo uso da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto di età inferiore ai 12 anni, gli Stati membri non possono decidere unilateralmente di cambiare il sistema, poiché il regolamento VIS già fissa una serie di norme.

L'azione nazionale è possibile e auspicabile, per cercare di ottenere una migliore cooperazione dei paesi terzi in materia di rimpatrio dei migranti irregolari. Tuttavia è improbabile che tali attività portino ad ottenere gli stessi effetti che si avrebbero rendendo disponibile il documento di viaggio nel VIS a fini debitamente giustificati.

Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, è improbabile che l'azione nazionale risolva il problema; gli Stati membri potrebbero agire individualmente rafforzando i documenti, le procedure di rilascio, le verifiche ai valichi di frontiera o rafforzando o sistematizzare la cooperazione bilaterale. Tale approccio non colmerebbe però il vuoto informativo in maniera globale, come descritto nella valutazione d'impatto.

Per quanto riguarda le verifiche automatizzate di altre banche dati, gli Stati membri sono liberi di sviluppare soluzioni per consultare le banche dati nazionali, dell'UE e internazionali. L'armonizzazione delle norme a livello di UE resta comunque preferibile in quanto permetterebbe agli Stati membri di applicare le norme comuni Schengen in modo coordinato.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I principali insegnamenti tratti dallo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e del sistema di informazione visti sono i seguenti:

1. La fase di sviluppo dovrebbe iniziare solo dopo che saranno stati pienamente definiti i requisiti tecnici e operativi. Il VIS non sarà aggiornato fintanto che non

saranno adottati gli strumenti giuridici soggiacenti che ne stabiliscono le finalità, l'ambito di applicazione, le funzioni e le norme tecniche.

2. La Commissione ha svolto (e continua a svolgere) consultazioni continue con i portatori di interessi, compresi i delegati del comitato SIS-VIS nel quadro della procedura dei comitati e del gruppo di contatto della direttiva rimpatri. I cambiamenti proposti dal presente regolamento sono stati discussi in modo trasparente ed esaustivo in apposite riunioni e seminari. A livello interno la Commissione ha altresì istituito un gruppo direttivo interservizi composto dal Segretariato generale e dalle direzioni generali Migrazione e affari interni e Giustizia. Il gruppo direttivo ha monitorato il processo di valutazione e fornito orientamenti ove necessario. La Commissione ha inoltre condotto consultazioni pubbliche aperte riguardanti gli aspetti di politica esaminati.

3. La Commissione si è anche rivolta ad esperti esterni; i risultati sono stati integrati negli sviluppi della presente proposta:

- uno studio esterno (Ecorys) sulla fattibilità e sulle implicazioni di abbassare l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori e di conservare copia del documento di viaggio dei richiedenti il visto nel VIS ha affrontato questi due ambiti problematici;

- la Commissione ha commissionato un secondo studio esterno (PwC) sulla gestione integrata delle frontiere e sulla fattibilità di inserire in un archivio i documenti relativi ai visti per soggiorni di lunga durata, i permessi di soggiorno e i permessi di traffico frontaliero locale nel settembre 2017.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

In linea con la comunicazione dell'aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", la Commissione ha proposto ulteriori sistemi d'informazione per il settore della gestione delle frontiere. Il regolamento sul sistema di ingressi/uscite (EES)⁷⁶ prevede la registrazione dei dati di ingresso, di uscita e di respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen, in modo da individuare i soggiornanti fuoritermine. Il regolamento EES modifica anche il regolamento VIS e stabilisce norme in materia di interoperabilità tra l'EES e il VIS, creando un canale diretto di comunicazione tra i due sistemi a uso delle autorità di frontiera e delle autorità competenti per i visti. Ciò consentirà alle autorità di frontiera di verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto direttamente nel VIS alle frontiere esterne. Le autorità consolari avranno la possibilità di consultare il fascicolo del richiedente nell'EES per verificare l'uso fatto dei precedenti visti.

⁷⁶

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011.

La Commissione ha poi anche presentato una proposta di sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)⁷⁷ diretto a gestire in modo più efficiente le frontiere esterne dell'UE, e ha rafforzato la sicurezza interna introducendo controlli preventivi su tutti i viaggiatori esenti dall'obbligo di visto prima del loro arrivo alle frontiere esterne.

Nel dicembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE per la sicurezza, la gestione delle frontiere e della migrazione. La proposta mira anche a agevolare e semplificare l'accesso delle autorità di contrasto a sistemi di informazione estranei al settore del contrasto a livello dell'UE, tra cui il VIS, ove necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi e del terrorismo. Tuttavia assicurare l'interoperabilità di diversi sistemi di informazione è solo il primo passo. Per sfruttare l'interoperabilità sono necessarie misure concrete che permettano ai sistemi IT interoperabili di funzionare insieme.

Oltre a questi sviluppi legislativi, nel settembre 2017 la comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione⁷⁸ ha riconosciuto la necessità di adattare ulteriormente la politica comune in materia di visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere, e avvalendosi pienamente dell'interoperabilità, e facendo pieno uso dall'interoperabilità. In tale contesto il 14 marzo 2018 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo "Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide"⁷⁹ in parallelo con la proposta di modifica del codice dei visti. La proposta di modifica del codice dei visti⁸⁰ mira a semplificare e rafforzare la procedura di domanda di visto perché sia più semplice per turisti e viaggiatori d'affari rendersi in Europa con un visto, rafforzando nel contempo la prevenzione dei rischi per la sicurezza e di migrazione irregolare, in particolare collegando la politica dei visti con la politica di rimpatrio. Il VIS si inserisce in tale contesto in quanto strumento elettronico di trattamento a sostegno della procedura di rilascio dei visti.

La comunicazione di marzo ha altresì annunciato lavori volti a potenziare la sicurezza mediante la revisione del VIS e a sfruttare appieno l'approccio di interoperabilità, in più delle tre modalità principali con cui ottenere una sicurezza potenziata: 1. migliorando i controlli nel trattamento delle domande di visto sfruttando l'interoperabilità; 2. colmando le lacune restanti in materia di informazione sulle frontiere e sulla sicurezza tramite l'inclusione nel VIS dei visti per soggiorni di lunga durata e dei documenti di soggiorno; 3. colmando le lacune restanti in materia di informazione nel trattamento delle domande di visto per soggiorno di breve durata, in relazione all'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti e alla conservazione di copia dei documenti di viaggio.

⁷⁷ COM(2016) 731 del 16.11.2016.

⁷⁸ [COM\(2017\)558 final](#).

⁷⁹ COM(2018) 251.

⁸⁰ COM(2018) 252.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☐ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2021 al 2023
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste⁸¹

x **Gestione diretta** a opera della Commissione

- x a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☒ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☒ **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☒ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

⁸¹

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

Osservazioni

--

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le norme sul monitoraggio e sulla valutazione sono descritte all'articolo 50 del regolamento VIS.

1. L'Autorità di gestione provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2. Ai fini della manutenzione tecnica l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.

3. Due anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni due anni, l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, ivi compresa la sua sicurezza.

4. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, l'impiego delle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Prima della scadenza dei periodi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione riferisce in merito ai progressi tecnici compiuti per quanto riguarda l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e le relative implicazioni per la durata delle interrogazioni effettuate utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, tra l'altro al fine di valutare se la durata prevista di tale interrogazione comporta tempi di attesa eccessivi ai valichi di frontiera. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre, se del caso, opportune modifiche al presente regolamento.

6. Gli Stati membri comunicano all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.

8. Durante il periodo transitorio antecedente all'assunzione delle responsabilità da parte dell'Autorità di gestione, la Commissione è responsabile della redazione e della presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 3.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

1. Difficoltà a livello di sviluppo tecnico del sistema

Gli adeguamenti del VIS potrebbero implicare modifiche aggiuntive alle interfacce con le parti interessate. Gli Stati membri hanno sistemi IT nazionali tecnicamente diversi. Per giunta i procedimenti di controllo di frontiera possono divergere secondo le circostanze locali. In più l'integrazione delle interfacce nazionali uniformi (NUI) dev'essere pienamente allineata ai requisiti di livello centrale.

Sussiste il rischio che gli aspetti tecnici e giuridici del VIS possano essere attuati in modi diversi dai vari Stati membri per insufficiente coordinamento tra la parte centrale e la parte nazionale. Il concetto previsto di NUI dovrebbe attenuare questo rischio.

2. Difficoltà relative ai tempi di sviluppo

Dall'esperienza acquisita con lo sviluppo del VIS e del SIS II si può prevedere che un fattore cruciale della riuscita nell'adeguamento del VIS sarà lo sviluppo puntuale del sistema da parte del contraente esterno. In quanto centro di eccellenza nel campo dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala, eu-LISA sarà responsabile anche dell'aggiudicazione e della gestione dei contratti.

3. Difficoltà per gli Stati membri

Occorre allineare i sistemi nazionali ai requisiti di livello centrale ed è possibile che le discussioni con gli Stati membri ritardino lo sviluppo. Questo rischio potrebbe essere attenuato affrontando la questione per tempo con gli Stati membri in modo da poter agire al momento opportuno.

2.2.2. Informazioni riguardanti l'istituto sistema di controllo interno

eu-LISA è responsabile delle componenti centrali del VIS. Per consentire di monitorare meglio l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria, alla gestione delle frontiere e ai reati, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri e alla Commissione.

I conti di eu-LISA saranno sottoposti per approvazione alla Corte dei conti e soggette alla procedura di scarico. Il Servizio di audit interno della Commissione svolgerà gli audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

N/A

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure per combattere le frodi previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, sono le seguenti:

1. ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999;
2. l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale;

le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

In conformità di tale disposizione il 28 giugno 2012 il consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha adottato la decisione relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione ed altri atti illeciti che ledono gli interessi dell'Unione.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ⁸²	di paesi EFTA ⁸³	di paesi candidati ⁸⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./No n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [3] [Rubrica Sicurezza e cittadinanza]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	Linea Fondo per la gestione delle frontiere del QFP 2021-2027	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
3	Rubrica 5 Sicurezza e difesa, cluster 12 Sicurezza - Europol	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	Rubrica 4 (cluster 11 Gestione delle frontiere) – Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) del QFP 2021-2027	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
3	Rubrica 4 (cluster 11 Gestione delle frontiere) – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) del QFP 2021-2027	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

⁸² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁸³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸⁴ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---	---	--------------------------

DG HOME	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Linea Fondo per la gestione delle frontiere (18.0201XX) del QFP 2014-2020	Impegni	18,000	13,500	13,500	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000
Linea Fondo per la gestione delle frontiere (18.0201XX) del QFP 2014-2020	Pagamenti	9,000	11,250	13,275	7,088	3,375	1,013	0,000	45,000
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	18,000	13,500	13,500	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000
per la DG HOME	Pagamenti	9,000	11,250	13,275	7,088	3,375	1,013	0,000	45,000

Le spese coprono i seguenti costi:

— contributi agli Stati membri per lo sviluppo e l'attuazione di misure specifiche a livello nazionale destinate a collegare al VIS le autorità per la migrazione che rilasciano permessi di soggiorno nel territorio; a sviluppare le funzionalità nazionali per l'interrogazione automatizzata di altre banche dati; a attuare la misura per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti a partire dall'età di sei anni; a conservare copia dei documenti di viaggio; a preparare le interfacce nazionali per l'archivio centrale di relazioni e statistiche del VIS; a attuare le misure in materia di qualità dei dati;

— i contributi per gli Stati membri sono stimati sulla base delle precedenti spese ISF a carico degli Stati membri per l'attuazione dei vari aspetti del VIS. Un importo approssimativo di 700 000 EUR per Stato membro per l'aumento delle capacità dell'interfaccia nazionale per lo scambio di dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, in aggiunta all'attuale volume di dati sui visti per soggiorni di breve durata (22M di domande previste rispetto a una capacità attuale del VIS di 52M per i visti per soggiorni di breve durata – a mo' di paragone uno Stato membro medio spende in media 800 000 EUR l'anno per le attività del VIS).

Ex 18.02.XX – Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Spese di personale	Impegni			0,148	0,370	0,370	0,370	0,370	1,628
	Pagamenti			0,148	0,370	0,370	0,370	0,370	1,628
Spese operative	Impegni	7,000	7,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	28,000
	Pagamenti	7,000	7,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	28,000
TOTALE degli stanziamenti per Europol	Impegni	7,000	7,000	6,148	2,370	2,370	2,370	2,370	29,628
	Pagamenti	7,000	7,000	6,148	2,370	2,370	2,370	2,370	29,628

Le spese coprono i seguenti costi:

- Sviluppo di un AFIS che permetta di interrogare i dati biometrici di Europol alla ricerca di impronte digitali/immagini del volto. L’AFIS dovrebbe consentire lo stesso tempo di risposta del VIS (~ 10 minuti) onde evitare ritardi di trattamento delle domande di visto. La stima dei costi per la costruzione di un AFIS è basata sull’esperienza analoga della costruzione del VIS/AFIS per eu-LISA, costata 30M (dati 2006) per la prima implementazione, e ulteriori 10M per l’aumento del volume di dati. I dati Europol rappresentano circa 1/3 della capacità del VIS, quindi 13M. Occorrerà poi tener conto dell’aggiornamento dei prezzi di mercato (i sistemi sono diventati più costosi a causa della maggiore domanda e di una minore concorrenza) come dell’aumento delle dimensioni del sistema Europol nel 2021 quando comincerà la costruzione dell’AFIS, e dei costi amministrativi correlati.

- Il personale è necessario per garantire la verifica manuale dei dati quanto dai dati Europol vengono ottenuti riscontri positivi (esperti in dattilografia). Al momento Europol non dispone di tale funzione (perché il sistema delle verifiche automatizzate subentra con l’attuale proposta),

pertanto deve essere prevista. Il calcolo del numero di esperti in dattiloscopia è basato sul carico di lavoro stimato per uno 0,1% di riscontri positivi dai dati biometrici Europol di 16M di richiedenti l'anno, ovvero 16 000 casi di verifica l'anno, pari a circa 44 casi al giorno con un esperto in dattiloscopia che tratta circa 8 casi al giorno; sarebbero quindi necessarie 4 persone. Sono proposti 5 esperti vista la necessità di garantire la presenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (il sistema VIS funziona permanentemente e consolati di tutto il mondo possono inviare domande in un qualsiasi momento).

Ex 18.02.XX – Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) del QFP 2014-2020	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Spese di personale	Impegni	0,942	1,376	1,302	0,651	0,286	0,286	0,286	5,129
	Pagamenti	0,942	1,376	1,302	0,651	0,286	0,286	0,286	5,129
Spese operative	Impegni	16,244	28,928	28,343	6,467	6,510	6,562	6,624	99,678
	Pagamenti	16,244	28,928	28,343	6,467	6,510	6,562	6,624	99,678
TOTALE degli stanziamenti per eu-LISA	Impegni	17,186	30,304	29,645	7,118	6,796	6,848	6,910	104,807
	Pagamenti	17,186	30,304	29,645	7,118	6,796	6,848	6,910	104,807

Le spese coprono i seguenti costi:

- Lo sviluppo di tutti gli aspetti IT della proposta: adeguare il sistema attuale perché includa copia dei documenti di viaggio; espanderne le capacità per lo stoccaggio di un più grande volume di dati dattiloscopici; permettere lo stoccaggio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei documenti di soggiorno; sviluppare un software per le verifiche automatizzate in altre banche dati; sviluppare una funzionalità centrale per la qualità dei dati; sviluppare il supporto per il riconoscimento facciale e la ricerca con le impronte digitali latenti; integrare la funzionalità del VIS Mail; sviluppare l'archivio centrale di relazioni e statistiche; rafforzare le capacità del VIS centrale di monitorare la salute e la disponibilità del servizio (implementazione del sistema attivo/attivo). I calcoli della spesa per ciascun aspetto delle operazioni sono basati sulle stime dei costi

fornite da tre studi a sostegno della valutazione d'impatto della presente misura ("sviluppi del VIS" di eu-LISA; studio Ecorys sull'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori e sulla conservazione di copia del passaporto nel VIS e studio PwC su un archivio centrale di dati sui visti per soggiorni di lunga durata).

- occorre assumere personale temporaneo per il periodo di sviluppo e confermare 2 persone in seguito, poiché la gestione del sistema comporterà un aumento del carico di lavoro quando il VIS sarà esteso a nuovi dati (documenti di soggiorno di lunga durata e loro titolari), a nuovi accessi (ECBGA) e nuove funzionalità, e sarà quindi maggiore la necessità di monitoraggio, manutenzione e sicurezza del sistema.

- Esercizio del VIS aggiornato.

Ex 18.02.XX – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) del QFP 2014-2020	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Spese operative	Impegni	0,730	0,380	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,110
	Pagamenti	0,730	0,380	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,110
TOTALE degli stanziamenti per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera	Impegni	0,730	0,380	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,110
	Pagamenti	0,730	0,380	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,110

Le spese coprono i seguenti costi:

- Creazione di un nuovo accesso ai dati inseriti nel VIS, tramite un punto di accesso centrale, presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ad uso delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o di sostegno alla gestione della migrazione.

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	42,916	51,184	49,493	9,688	9,366	9,418	9,480	181,545
	Pagamenti	33,916	48,934	49,268	16,775	12,741	10,430	9,480	181,545

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	Spese amministrative
---	----------	----------------------

DG HOME	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Risorse umane ⁸⁵	Impegni	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259
	Pagamenti	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259
Altre spese amministrative	Impegni								
	Pagamenti								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259
	Pagamenti	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	42,990	51,258	49,567	9,725	9,366	9,418	9,480	181,804
	Pagamenti	33,990	49,008	49,342	16,812	12,741	10,430	9,480	181,804

⁸⁵ Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.1.1. Europol - Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Europol	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Funzionari								
Agenti contrattuali			0,148	0,370	0,370	0,370	0,370	1,628
Totale parziale			0,148	0,370	0,370	0,370	0,370	1,628

Il bilancio comprende il personale supplementare necessario per garantire la verifica manuale dei dati quanto dai dati Europol vengono ottenuti riscontri positivi (esperti in dattilografia).

Europol	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	0	0	2	5	5	5	5
	0	0	2	5	5	5	5

La stima è basata sull'ipotesi che i dati Europol generino un riscontro positivo sullo 0,1% dei 16M di richiedenti l'anno, ovvero 16 000 casi di verifica l'anno, pari a circa 44 casi al giorno con un esperto in dattiloscopia che tratta circa 8 casi al giorno; sarebbero quindi necessarie 4 persone. Sono proposti 5 esperti vista la necessità di garantire la presenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (il sistema VIS funziona permanentemente e consolati di tutto il mondo possono inviare domande in un qualsiasi momento).

Le cifre fornite partono dal presupposto che venga assunto solo personale contrattuale.

3.2.1.2. eu-LISA

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

eu-LISA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Risorse umane	0,942	1,376	1,302	0,651	0,286	0,286	0,286	5,129
Altre spese amministrative								
Totale parziale risorse umane del quadro finanziario pluriennale	0,942	1,376	1,302	0,651	0,286	0,286	0,286	5,129

eu-LISA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
	4	6	6	3	2	2	2
Personale esterno							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	5	7	6	3			
TOTALE per eu-LISA	9	13	12	6	2	2	2

È prevista l'assunzione graduale di massimo 6 agenti temporanei e 7 agenti contrattuali (esperti tecnici) da attuarsi progressivamente da gennaio 2021, con una punta massima nel 2022 quando l'attività di sviluppo raggiungerà la velocità di crociera. Alcuni membri del personale dovranno essere disponibili a inizi 2021; in questo modo si potrà avviare per tempo il periodo di sviluppo triennale perché entri in funzione la nuova funzionalità completa entro il 2024. Le risorse saranno destinate alla gestione del progetto e dei contratti, e allo sviluppo e al collaudo del sistema.

Due agenti temporanei saranno confermati dopo il periodo di sviluppo, poiché la gestione del sistema comporterà un aumento del carico di lavoro quando il VIS sarà esteso a nuovi dati (documenti di soggiorno di lunga durata e loro titolari), a nuovi accessi (ECBGA) e nuove funzionalità, e sarà quindi maggiore la necessità di monitoraggio, manutenzione e sicurezza del sistema.

Il fabbisogno previsto di risorse umane incluso nella proposta corrisponde al numero di effettivi supplementari in più rispetto al personale di base esistente e al personale supplementare di altre proposte (in particolare l'interoperabilità).

Di tutti i cambiamenti che dovrà subire il VIS secondo la presente proposta, quattro rivestono particolare importanza perché aggiungono (e non estendono) funzionalità al VIS attuale: inclusione della copia dei documenti di viaggio; abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte; inclusione dei documenti di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata; inclusione delle verifiche di sicurezza automatizzate.

La prima tabella indica che l'aggiunta dei documenti di viaggio e l'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dovrebbero produrre risultati entro 18 mesi. Gli altri due progetti sono molto più significativi e richiedono un'organizzazione a sé stante. I risultati sono pertanto nei tre anni.

Per ciascun progetto si parte dall'ipotesi che sarà realizzato da un contraente esterno gestito da personale eu-LISA. Dato che i progetti dovrebbero svolgersi nel periodo 2020-2023, non è possibile ipotizzare il ricorso a risorse esistenti come si è già fatto per eu-LISA per gestire un importante portafoglio di progetti pur mantenendo e facendo funzionare i sistemi esistenti.

Per ciascun progetto è aggiunta una squadra per la fase di sviluppo. La dimensione e la composizione della squadra si basano sul confronto con altri progetti e sono adattate alle caratteristiche di ciascun sistema: l'aggiunta dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno è database intensive, mentre l'inclusione delle verifiche di sicurezza mette più l'accento sulle operazioni.

Nel primo anno dopo il completamento dello sviluppo, la squadra si ridurrà della metà nella transizione verso la manutenzione e l'esercizio. Sono aggiunti due posti supplementari per la manutenzione e l'esercizio dato che l'aggiunta dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno implica un ampliamento significativo della comunità degli utenti finali, che a sua volta comporterà un aumento delle richieste di modifica e di intervento.

Il totale del personale addetto si ripartirà al 50% tra agenti temporanei (AT) e agenti contrattuali (CA) nella fase di sviluppo. Per la fase di manutenzione c'è un vantaggio nel mantenere le conoscenze all'interno dell'organizzazione e quindi nel trattenere solo personale AT.

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sviluppo/Operazioni								
Documenti di viaggio								
Impronte digitali								
Documenti di soggiorno								
Verifiche di sicurezza								
Compresa copia del documento di viaggio nel VIS								
Project manager/Solution architect	1	0,5						1,5
Abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali								
Project manager/Solution architect	1	0,5						1,5
Compresi documenti di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata nel VIS								
Project manager	1	1	1	0,5				3,5
Solution architect	1	1	1	0,5				3,5
Database designer	1	1	1	0,5				3,5

Amministratore di applicazione	1	1	1	0,5				3,5
Collaudo di sistema		3	3	1	1	1	1	10
Verifiche di sicurezza automatizzate								
Project manager	1	1	1	0,5				3,5
Solution architect	1	1	1	0,5				3,5
Database designer	0,5	0,5	0,5	0,5				2
Amministratore di applicazione	0,5	0,5	0,5	0,5				2
Collaudo di sistema		2	2	1	1	1	1	8

Agente temporaneo	4	6	6	3	2	2	2	25
Agente contrattuale	5	7	6	3				21
TOTALE	9	13	12	6	2	2	2	46

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.2.1. DG Home: Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259
TOTALE	0,074	0,074	0,074	0,037	0	0	0	0,259

Non sono previsti costi fuori della rubrica 7.

3.2.2.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

DG HOME⁸⁶	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personale esterno⁸⁷							

⁸⁶ Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁸⁷ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	1	1	1	0,5			
TOTALE DG HOME	1	1	1	0,5			

Occorre assumere un agente contrattuale per lanciare i lavori preparatori per l'attuazione delle misure previste dalla proposta, come l'estensione degli atti di esecuzione e il bando degli appalti pubblici.

3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. Nel caso che la proposta sia adottata prima del prossimo quadro finanziario, le risorse necessarie (stimate a 1,5 milioni di EUR) provverranno dalla linea di bilancio l'ISF-Frontiere e visti.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.4. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸⁸						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

—

⁸⁸

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Proposta di modifica del Regolamento VIS e del Codice VISA

(Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio)

Il contesto e la motivazione della proposta

Dal 2011 il sistema di informazione visti (VIS) è la soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a verificare in modo rapido e efficace le informazioni necessarie sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nell'UE. Il VIS collega i consolati degli Stati membri nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni. Svolge confronti biometrici, principalmente delle impronte digitali, a fini di identificazione e verifica.

Sebbene i principi fondamentali del trattamento delle domande di visto non siano stati rivisti dall'entrata in vigore del codice dei visti nel 2010 e del VIS nel 2011, il contesto in cui si applica la politica dei visti è drasticamente cambiato. Le sfide legate alla migrazione e alla sicurezza sorte negli ultimi anni hanno riorientato il dibattito politico sullo spazio senza controllo alle frontiere interne in generale, e sulla politica dei visti in particolare, inducendo l'UE a rivalutare l'equilibrio tra preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza, considerazioni di carattere economico e relazioni esterne generali.

Nel 2016 il regolamento che istituisce il Sistema di ingressi/uscite (EES) ha stabilito che l'EES e il VIS possono essere pienamente interoperativi nel dare un quadro completo dello storico delle domande di visto introdotte dai cittadini di paesi terzi aggiungendo informazioni su come hanno usato il visto. La proposta che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) modifica il regolamento VIS per integrarlo in un'unica piattaforma insieme con l'EES e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), sulla quale andrà a fondarsi l'interoperabilità. Il rilevatore di identità multiple introdotto dalla proposta sull'interoperabilità semplificherà il rilevamento di identità multiple e contrasterà la frode d'identità. Il rilevatore comunicherà automaticamente all'autorità competente per i visti se il richiedente è conosciuto con identità diverse, cosicché quella potrà intraprendere le azioni appropriate. Il portale di ricerca europeo (ESP) permetterà di lanciare singole ricerche e ricevere risultati da sistemi diversi, il che contribuirà ad accrescere la sicurezza dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Perché questo obiettivo sia raggiungibile occorre modificare la legislazione sul trattamento dei visti.

È stato inoltre individuato un vuoto informativo a livello dell'UE riguardo ai documenti che permettono ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su 180 (per esempio i visti per soggiorni di lunga durata e i documenti di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno). Attualmente i dati relativi a tali documenti e ai loro titolari non sono raccolti e non possono quindi essere verificati in alcun sistema d'informazione dell'UE su larga scala nel settore delle frontiere e della sicurezza (tranne il SIS, in misura limitata).

I cittadini di paesi terzi che arrivano nell'UE per soggiorni di lunga durata sono l'unica categoria non ancora coperta da nessuno dei sistemi d'informazione su larga scala dell'UE. Includendo i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno nel VIS si otterrebbe di inserire le informazioni relative a quei documenti e ai loro titolari in uno dei sistemi IT su larga scala dell'UE, alle stesse regole

che valgono per i documenti rilasciati loro o in condizioni di esenzione dal visto (dati già presenti nell'ETIAS e nell'EES), o in condizioni di obbligo di visto (dati relativi ai cittadini di paesi terzi che effettuano soggiorni di breve durata, già presenti nel VIS e nell'EES). In questo modo potrebbero verificare quei documenti e il loro titolari alle frontiere e all'interno dei loro territori autorità degli Stati membri diverse dall'autorità di rilascio.

Le modifiche

Le modifiche dovrebbero in particolare includere l'obbligo a carico delle autorità competenti per i visti di consultare automaticamente il rilevatore di identità multiple insieme ad altre banche dati quando valutano sul piano dei rischi migratori e/o di sicurezza la domanda di visto per soggiorno di breve durata di un cittadino di paese terzo. Sarà di conseguenza necessario modificare il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento EES), il regolamento (UE) XX [regolamento sull'interoperabilità] e il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen).

Obiettivi proposta

Gli obiettivi generali della presente iniziativa sono quelli basati sul trattato di migliorare la sicurezza all'interno dell'UE e ai suoi confini, agevolare il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio senza controlli alle frontiere interne e facilitare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Nello specifico la presente proposta mira a:

- agevolare la **procedura relativa alla domanda di visto**;
 - **agevolare e rafforzare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno** del territorio degli Stati membri;
 - **migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen** agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.
- Sono altresì ricercati diversi obiettivi secondari:
- **agevolare la verifica di identità dei cittadini di paesi terzi presenti nel territorio di uno Stato membro** da parte delle autorità per la migrazione e le autorità di contrasto;
 - agevolare **l'identificazione delle persone scomparse**;
 - **contribuire al processo di identificazione e rimpatrio** di chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza negli Stati membri;
 - contribuire ad **agevolare l'accesso delle autorità di contrasto** ai dati dei richiedenti e dei titolari di visto per soggiorni di breve durata (possibilità già contemplata dalle norme attuali) e estendere tale accesso ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, ove necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi e di terrorismo, pur garantendo un alto grado di protezione dei dati e rispetto della vita privata;
 - **raccogliere statistiche** al fine di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti.